

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO PRIMO

Delle persone fisiche

1. Capacità giuridica. (1) - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [462; Cost. 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 715, 784].

(2)



(1) Per la legge applicabile, art. 20, Diritto internazionale privato [1].

(2) Terzo comma abrogato dall'art. 1, R.d. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

2. Maggiore età. Capacità di agire. (1) - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa [84², 90, 165, 250⁵, 264, 273, 284, 291, 296, 314², 348, 371, 390, 397, 591, 774, 1389, 1426, 2580; c.p.c. 79; c.p. 97, 98, 120, 121] (2) (3) (4) (5).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro (6).



(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 10 marzo 1975, dall'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39,

Attribuzione della maggiore età. Per il regime transitorio: artt. 24 e 25, l. 8 marzo 1975, n. 39.

(2) Per la legge applicabile, art. 23, Diritto internazionale privato [1].

(3) L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età (art. 30³, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado).

(4) L'autore che abbia compiuto 16 anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano (art. 108, l. 22 aprile 1941, n. 633 [come sostituito dall'art. 13, l. 8 marzo 1975, n. 39], Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

(5) La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli artt. 414, 415 e 416 c.c. (art. 1, l. 3 febbraio 1975, n. 18, Provvedimenti a favore dei ciechi).

(6) Per la tutela del lavoro dei fanciulli [minori che non hanno compiuto i 15 anni] e adolescenti [minori di età compresi tra i 15 e i 18 anni compiuti], l. 17 ottobre 1967, n. 977, nonché l. 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantesimesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

3. Capacità in materia di lavoro. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 8 marzo 1975, n. 39.

4. Commorienza. - Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano

morte (1) (2) nello stesso momento [61, 69, 462, 791, 2697, 2728] (3).

(1) La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (*art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578, Norme per l'accertamento e la certificazione di morte*).

(2) 1. Il prelievo di cui all'articolo 1 [prelievo delle cornee da cadavere] può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4 (*art. 2 [Accertamento della morte mediante mezzi strumentali], l. 12 agosto 1993, n. 301, Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea*).

(3) Per la legge applicabile, art. 21, Diritto internazionale privato [1].

5. Atti di disposizione del proprio corpo.

- Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1418; Cost. 32; c.p. 579] (1) (2) (3) (4).



GD 02/21/107

(1) L. 3 aprile 1957, n. 235 [modificata con l. 2 aprile 1968, n. 519], Prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico; l. 26 giugno 1967, n. 458, Trapianto del rene tra persone viventi; l. 14 luglio 1967, n. 592, Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano; l. 22 maggio 1978, n. 194, Interruzione della gravidanza; l. 14 aprile 1982, n. 164, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso [nota 2, art. 454]; l. 4 maggio 1990, n. 107, Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmoderivati; l. 12 agosto 1993, n. 301, Norme in materia di prelievi e innesti di cornea; d.P.R. 9 novembre 1994, n. 694, Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; l. 1° aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti; d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191, Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

(2) 1. (*Trapianto parziale di fegato*). - 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso a disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 [Trapianto del rene tra persone viventi].

2. (*Entrata in vigore*). - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (L. 16 dicembre 1999, n. 483, *Norme per consentire il trapianto parziale di fegato*).

(3) La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri (*art. 1 [Oggetto], l. 30 marzo 2001, n. 130, Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*).

(4) L. 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

6. Diritto al nome. - Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito [143-*bis*, 156-*bis*, 262, 299, 408, 2563, 2565, Famiglia [3], 5^{2, 3, 4}; Adozione [2], 27] (1).

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [Cost. 22, XIV²].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati [455; Sesso [1], 2²; Stato civile [1], 95 ss.] (2).



(1) Per la legge applicabile, art. 24, Diritto internazionale privato [1]; Convenzione sulla legge da applicare ai cognomi e nomi, adottata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 19 novembre 1984, n. 950 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; l. 31 dicembre 1996, n. 676, Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

(2) L. 28 marzo 1991, n. 114, Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le ll. 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778; d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119, Disciplina per il cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

7. Tutela del diritto al nome. - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [2056, 2059] (1).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [8, 9, 2563 ss.; c.p.c. 120].



(1) Sulla registrazione, come marchi, di nomi di persona, art. 8, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Tutela del nome per ragioni familiari. - Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [c.p.c. 100] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.



9. Tutela dello pseudonimo. - Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7 [602] (1).



(1) Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (*art. 8^o, l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*); l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore (*art. 21^o, l. 22 aprile 1941, n. 633 [di cui, altresì, artt. 27 e 28]*).

10. Abuso dell'immagine altrui. - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [2056, 2059] (1) (2).



(1) **96.** Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (*artt. 96-98, l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*).

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 21^o Cost.*), che non consentirebbe il sequestro della stampa al di fuori di ipotesi delittuose e di espressa previsione da parte della legge sulla stampa) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 [e degli artt. 96 e 97, l. 22 aprile 1941, n. 633, nota 1] nella parte in cui prevede il potere del giudice civile di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa al fine di fare cessare l'abuso dell'immagine altrui (*C. cost. 9 luglio 1970, n. 122*).

Non è fondata in relazione all'art. 10 c.c. e agli artt. 96, 97, 156 e 168, l. 22 aprile 1941, n. 633 (*in riferimento all'art. 21 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, l. 22 aprile 1941, n. 633, nella parte in cui consente di inibire la diffusione dell'immagine altrui e di sequestrarla anche quando questa, per essere nella materiale disponibilità di una impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a mezzo stampa (*C. cost. 12 aprile 1973, n. 38*).

TITOLO SECONDO

Delle persone giuridiche

(1) (2)

(1) Per la legge applicabile, art. 25, Diritto internazionale privato [1]; Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968, ratificata e resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220.

(2) Per gli enti ecclesiastici, l. 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

11. Persone giuridiche pubbliche. - Le province e i comuni [Cost. 128], nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche [Cost. 115], godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [822, 824, 826, 828, 830, 831, 862⁴, 863², 2093; st. V.d'A. 1¹; st. T.A.A. 1; st. Sic. 1¹; st. Sar. 1; st. Fr.V.G. 1] (1).



(1) D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 28 [Trasformazione e soppressione di enti pubblici], l. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

12. Persone giuridiche private. (1) (2)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche private [1].

Il testo dell'articolo era così formulato: «Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

(2) Per la disciplina attuale, artt. 1 ss., Persone giuridiche private [1].

13. Società. - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [2247 ss.] (1).



(1) Per la legge applicabile, art. 25, Diritto internazionale privato [1].

CAPO SECONDO

Delle associazioni e delle fondazioni

[Persone giuridiche private [1], 1 ss.]

14. Atto costitutivo. - Le associazioni e

le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [16, 1350 n. 9, 2699; Diritto internazionale privato [1], 25] (1) (2).

La fondazione può essere disposta anche con testamento [587, 600, 786; att. 3] (1) (2).



(1) Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione (art. 12, l. 20 maggio 1985, n. 222).

(2) Per le fondazioni bancarie, Titolo I [Regime civilistico delle fondazioni] e II [Regime tributario delle fondazioni] d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11¹ del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1998, n. 461.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. - L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [Persone giuridiche private [1], 1] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 786, 2901; att. 2²].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [25]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21¹, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [21, 28].

(1)



(1) Comma abrogato, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche [1].

Il comma era così formulato: «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12».

17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. (1) (2)

GD 00/28/16

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 15 maggio 1997, n. 127 [nota 2].

Il testo originario era così formulato: «La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né conseguire donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».

(2) 1. L'articolo 17 del codice civile e la l. 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge [articolo così sostituito dall'art. 1¹, l. 22 giugno 2000, n. 192] (*art. 13 [Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili], l. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa dei procedimenti di decisione e controllo*).

18. Responsabilità degli amministratori. - Gli amministratori sono responsabili [22 ss.; Persone giuridiche private [1](#)], 8] verso l'ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392, 2491 n. 7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [22, 25, 30, 2260, 2392³, 2941 n. 7; att. 9; Persone giuridiche private [1](#)], 8].

19. Limitazioni del potere di rappresentanza. - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro

indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387 ss., 1396, 2298, 2384; Persone giuridiche private [1](#)], 8].

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364²].

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367; att. 8].



21. Deliberazioni dell'assemblea. - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [22] gli amministratori non hanno voto [2373³].

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [att. 4].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [att. 11].



22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [18] sono deliberate dall'assemblea [21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [2941 n. 7].

23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. - Le deliberazioni dell'as-

sembra contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [25, 1109, 1137, 2377²; c.p.c. 69 ss.; Persone giuridiche private [2], 18].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [25, 1445].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109², 1137²]. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [att. 10].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [16; att. 9].

24. Recesso ed esclusione degli associati. - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [2284, 2322].

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [16, 37].

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. (1) - L'autorità governativa [Persone giuridiche private [2], 16⁴] esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono

attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [232, 1445, 2377², 2391³].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22, 23].

(1) Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato [di cui all'art. 17, nonché quelle] di cui agli artt. 25 ss. del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'art. 1 sono, altresì, trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze (art. 2, d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, *Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private*).

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. - L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28³].

27. Estinzione della persona giuridica. (1) - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [2272 n. 2, 2448 n. 2].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

(2)



(1) In tema di soppressione ed estinzione di enti

ecclesiastici civilmente riconosciuti, art. 20, l. 20 maggio 1985, n. 222.

(2) Comma abrogato, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche [1].

Il comma era così formulato: «L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio».

28. Trasformazione delle fondazioni. -

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa (1), anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, 26, 32].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [16²] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21³, 31 ss.]

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [699].

(1) Nota 1, art. 12.

29. Divieto di nuove operazioni. - Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 22, 33⁴, 1292, 2274, 2279, 2449¹].

30. Liquidazione. - Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31; att. 11-21].

31. Devoluzione dei beni. - I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa (1), attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [21³] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa (1).

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324].

(1) Nota 1, art. 12.

32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa (1) devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi [28, 31, 42].

(1) Nota 1, art. 12.

33. Registrazione delle persone giuridiche. (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche private [1].

Il testo dell'articolo era così formulato: «In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche».

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

Ora, art. 3, Persone giuridiche private [1].

34. Registrazione di atti. (1)

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche private [1].

Il testo dell'articolo era così formulato: «Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».

Ora, artt. 4 e 5, Persone giuridiche private [1].

35. Disposizione penale. - Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [Persone giuridiche private [1], 1²] (1) sono puniti con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa (2)] da euro 10 a euro 516 (3).

(1) Le parole: «dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice» sono state soppresse, con decorrenza dal 22 dicembre 2000, dall'art. 11, Persone giuridiche [1].

(2) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(3) Importi così aumentati, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO TERZO

Delle associazioni

non riconosciute e dei comitati (1)

(1) Sulle associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non riconoscibili, art. 10, l. 20 maggio 1985, n. 222; sulle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (o presenti in almeno cinque regioni), art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349; sulle organizzazioni di volontariato, art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266 [nota 5, art. 12]; sui «fondi pensione», artt. 16 e 17, d.lgs. 21 gennaio 1993, n. 124.

Sul trattamento fiscale delle associazioni non riconosciute, artt. 87² e 116, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui redditi.

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle

associazioni non riconosciute come persone giuridiche [Cost. 39; Persone giuridiche private [1], 1] sono regolati dagli accordi degli associati [600].

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [41², 2659 n. 1, 2839 n. 1; c.p.c. 19², 75⁴, 78, 145²].



GD 00/18/62

37. Fondo comune. - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [38, 600, 786]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [24⁴].

38. Obbligazioni. - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [33⁴, 41, 2268, 2317, 2508, 2615].

39. Comitati. - I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali [c.p.c. 19², 145²].



40. Responsabilità degli organizzatori. - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [c.p. 646].

41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio. - Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [Persone giuridiche private [1](#)], 1), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [c.p.c. 75⁴, 78].

42. Diversa destinazione dei fondi. - Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione [31 ss.].

TITOLO TERZO

Del domicilio e della residenza (1)

(1) Per il domicilio fiscale, art. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché art. 58, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

43. Domicilio e residenza. - Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [45, 46, 343, 354, 456; Cost. 14; c.p.c. 18, 139; c.p. 614, 615-*bis*; Fallimento [1](#), 49].

La residenza (1) è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [94, 144¹; c.p.c. 18, 139, 480³; c.p.p. 169].



(1) Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza (art. 16 [Norme in materia di domicilio professionale], l. 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999).

44. Trasferimento della residenza e del domicilio. - Il trasferimento della residenza [Famiglia [3](#), 6¹²] non può essere opposto ai

terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [att. 31] (1).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.



(1) L. 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; l. 27 ottobre 1988, n. 479, Anagrafe e censimento degli italiani all'estero; d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente; d.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero.

45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. (1) - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi [43].

Il minore [2] ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia (2) o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [Famiglia [3](#), 5] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive [Famiglia [3](#), 6^{12a}].

L'interdetto [414] ha il domicilio del tutore [424].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia.

(2) Artt. 4 [Famiglia anagrafica] e 5 [Convivenza anagrafica], d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

46. Sede delle persone giuridiche. - Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16; c.p.c. 191, 141, 145] (1).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro

è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima [33, 34].



(1) Per il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche, art. 87³, d.P.R. 22 dicembre 1986, nn. 917 e 583, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

47. Elezione di domicilio. - Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 2839² n. 2, 2890; c.p.c. 30, 139, 141, 170, 366, 480, 543² n. 3; c.p.p. 171; Fallimento □, 93²].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350 n. 13].



TITOLO QUARTO

Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 22, Diritto internazionale privato □.

CAPO PRIMO

Dell'assenza

48. Curatore dello scomparso. - Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza [43] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza (1), su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, [c.p.c. 69] (2) può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [c.p.c. 721; c.n. 206 ss., 834 ss.].

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un

procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

(1) L'assenza o la morte presunta della persona, che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace, può essere dichiarata dal tribunale italiano del luogo in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza (art. 1, l. 13 marzo 1950, n. 109, *Competenza dell'Autorità giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace*).

(2) Gli artt. 75 e 300 c.p.c. sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, a opera del giudice, del caso al pubblico ministero, perché promuova la nomina di un curatore nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio (*C. cost. 16 ottobre 1986, n. 220*).

49. Dichiarazione di assenza. - Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi [565] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [58², 62⁴, 191; c.p.c. 722 ss.].

50. Immissione nel possesso temporaneo dei beni. - Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [c.p.c. 724, 730], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse [c.p.c. 100] o del pubblico ministero [p.c. 69], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587, 620], se vi sono [c.p.c. 725].

Coloro che sarebbero eredi testamentari [592] o legittimi [565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [c.p.c. 725].

I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [c.p.c. 119]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63⁴; c.p.c. 725].

51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. (1) - Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159] e per titolo di successione [536 ss., 581 ss., 587], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare [433] da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 19 maggio 1975, n. 151.

52. Effetti della immissione nel possesso temporaneo. - L'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.].

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [56, 64; c.p.c. 725].

53. Godimento dei beni. - Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [52, 55, 56; c.p.c. 725].

54. Limiti alla disponibilità dei beni. - Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel

possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli [2808] o sottoporli a pegno [2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [56, 63, 66].

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate [c.p.c. 725, 737].

55. Immissione di altri nel possesso temporaneo. - Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [820, 821] se non dal giorno della domanda giudiziale [535, 1148].

56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza. - Se durante il possesso temporaneo [50] l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza [49 ss.], salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

57. Prova della morte dell'assente. - Se durante il possesso temporaneo [50] è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456, 588].

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO SECONDO

Della dichiarazione di morte presunta (1)

(1) L. 19 febbraio 1957, n. 164, Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte presunta delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950; l. 11 febbraio 1958, n. 125, Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione 6 aprile 1950, concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottata dalle Nazioni Unite a New York, il 16 gennaio 1957.

58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. - Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [att. 114; c.p.c. 726 ss.].

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente (1).

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49] (2).

(1) La disciplina del secondo comma dell'art. 58 c.c. non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persona scomparsa in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 (*art. un., l. 14 febbraio 1951, n. 104, Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945*).

(2) Per la dichiarazione di morte presunta, trascorso almeno un anno dall'evento, delle persone scomparse in occasione di particolari calamità:

- catastrofe verificatasi il 9 ottobre 1963 nella zona del Vajont, art. 34, l. 31 maggio 1964, n. 357;

- eventi sismici del maggio e del settembre 1976, nei comuni delle province di Udine e di Pordenone, art. 12, d.l. 18 settembre 1976, n. 648, conv., con mod., dalla l. 30 ottobre 1976, n. 730;

- terremoto del 23 novembre 1980, art. 3, d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, conv., con mod., dalla l. 22 dicembre 1980, n. 875;

- catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in località Stava nel comune di Tesero, art. 2, d.l. 24

settembre 1985, n. 480, conv., con mod., dalla l. 21 novembre 1985, n. 662;

- eventi calamitosi del 18 luglio 1987 (nei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e altri), art. 2^{1-bis}, d.l. 19 settembre 1987, n. 384, conv., con mod., dalla l. 19 novembre 1987, n. 470.

59. Termine per la rinnovazione dell'istanza. - L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta. - Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità (1);

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità (2);

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

(1) L. 3 giugno 1949, n. 320, Dichiarazione di morte presunta di scomparsi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1945; l. 12 agosto 1962, n. 1332, Interpretazione autentica dell'art. 4, della l. 3 giugno 1949, n. 320; l. 17 febbraio 1971, n. 90, Disposizioni integrative dell'art. 4 del d.lgs. 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto. Nota 1, art. 48.

(2) Per la decorrenza del termine con riguardo all'ultima guerra: d.lgs. C.p.S. 10 settembre 1947, n. 890, Decorrenza dei termini riferiti alla conclusione della pace e d.lgs. C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, Esecuzione del trattato di pace tra le potenze alleate e l'Italia.

61. Data della morte presunta. - Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia [66].

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [4, 66³; c.p.c. 729].

62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. - La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte [Stato civile I], 72, 78].

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale [c.p.c. 729] su istanza del pubblico ministero [c.p.c. 69] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 ss.].

63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente. - Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [c.p.c. 729 ss.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [49] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva delle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [50⁵, 73].

64. Immissione nel possesso e inventario. - Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.].

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 [72].

65. Nuovo matrimonio del coniuge. - Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117³].

66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta.

- La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58], se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [535], o i beni nei quali sia stato investito [73].

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934 ss.] e delle usucapioni [1158 ss.].

67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte. - La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero [c.p.c. 69] o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [c.p.c. 726].

68. Nullità del nuovo matrimonio. - Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [117⁵].

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte [66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO TERZO

Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. - Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato [4, 58, 60, 66, 2697].

70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza. - Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.].

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.], e devono dare cauzione [1179; c.p.c. 50, 119, 725].

71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. - Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o dell'usucapione [1158 ss.].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53, 56², 821, 1219].

72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. - Quando s'apre una successione [456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58 ss.], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [64², 70; c.p.c. 769 ss.].

73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. - Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58, 60] ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [522 ss.] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto [535], o i beni nei quali esso è stato investito [66], salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o dell'usucapione [1158 ss.].

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

TITOLO QUINTO

Della parentela e dell'affinità

74. Parentela. - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [77; c.p. 564].

75. Linee della parentela. - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76. Computo dei gradi. - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. Limite della parentela. - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado [572], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [87, 417, 433 n. 3, 583].

78. Affinità. - L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge [c.p. 564].

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [434; c.p. 307]. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo [117 ss.], salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

80. Restituzione dei doni. - Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto [785].

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.].

81. Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico [2699] o per scrittura privata [2702] da una persona maggiore di età [2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione [96], obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno [1223] cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [1337]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti [2056] (1).

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [2964 ss.].

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 19 maggio 1975, n. 151.

TITOLO SESTO

Del matrimonio

CAPO PRIMO

Della promessa di matrimonio (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 26, Diritto internazionale privato [1].

79. Effetti. - La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguirlo ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [80, 81].

CAPO SECONDO

Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82. Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico. - Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede [Cost. 7] e delle leggi speciali sulla materia [Famiglia [1]; [5]].

83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. - Il matrimonio celebrato davanti a ministri

dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio [Famiglia 2].

CAPO TERZO

Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE PRIMA

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 27, Diritto internazionale privato [1].

84. Età. (1) - I minori di età [2] non possono contrarre matrimonio [117²].

Il tribunale [att. 38], su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 165, 183, 390; c.p.c. 737 ss.].

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore [c.p.c. 739²].

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello [87⁶; att. 38⁴; c.p.c. 739, 740], nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [c.p.c. 739].

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [c.p.c. 741¹] (2).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il matrimonio innanzi a ministri del culto cattolico, Famiglia [1], 7; Famiglia [5], 8¹.

85. Interdizione per infermità di mente. (1) - Non può contrarre matrimonio l'in-

terdetto per infermità di mente [102², 116², 117, 119, 414].

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa [c.p.c. 712 ss.], il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [104]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato [c.p.c. 324].



(1) Art. 4, Protocollo addizionale dell'accordo 18 febbraio 1984, Famiglia [5].

86. Libertà di stato. - Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente [65, 68, 97, 102, 116², 117, 124, 149; c.p. 556; Stato civile [1], 51] (1).



(1) Art. 4, Protocollo addizionale dell'accordo 18 febbraio 1984, Famiglia [5].

87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione. (1) - Non possono contrarre matrimonio fra loro [116², 117¹]:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali [75];

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [75];

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote [75];

4) gli affini in linea retta [78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili [Famiglia [3], 5] (2);

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado [78];

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti [291 ss., 310];

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione (3).

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250 ss.].

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio [att. 38; c.p.c. 737 ss.], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione (3) o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (4) (5).

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero [89¹; c.p.c. 739].

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Art. 4, Protocollo addizionale, Famiglia [5].

(3) L'istituto dell'affiliazione [artt. 404 ss. c.c.] è stato abrogato dall'art. 77, Adozione [2], che - peraltro - per le affiliazioni già pronunciate al 1° giugno 1983 prevede -si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile-.

(4) Comma così sostituito dall'art. 78, Adozione [2].

(5) Sull'obbligo di presentare, in sede di richiesta di pubblicazione, copia del provvedimento con il quale è stata concessa autorizzazione per la presenza di un impedimento, art. 52¹, Stato civile [1].

88. Delitto. - Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata [c.p.p. 648] per omicidio consumato [c.p. 575] o tentato [c.p. 56] sul coniuge dell'altra [116², 117].

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento [c.p.p. 425, 529] (1).



(1) Art. 4, Protocollo addizionale, Famiglia [5].

89. Divieto temporaneo di nuove nozze. (1) - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [149], dall'annullamento [117]

o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio [Famiglia [3], 5]. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere *b)* ed *f)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia [3]], e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi [140] (2) (3).

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato [2909; c.p.c. 324] che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento [140], l'annullamento [117] o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [Famiglia [3], 5]. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87 [102⁴].

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Comma così sostituito dall'art. 22, Famiglia [6].

(3) Sull'obbligo dell'ufficiale di stato civile di accertare se ricorrono le condizioni previste dall'art. 89, Stato civile [1], 52².

90. Assistenza del minore. (1) - Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale [att. 38] o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono [165], un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [159 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 19 maggio 1975, n. 151.

91. Diversità di razza o di nazionalità. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, nonché dall'art. 3, d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

92. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali. (omissis) (1)

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

SEZIONE SECONDA

Delle formalità preliminari del matrimonio

93. Pubblicazione. - La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile [100, 101, 115², 116³, 134, 135; Stato civile \square , 50 ss.] (1).

(2)

(1) Artt. 112 ss., R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello stato civile.

(2) Comma abrogato dall'art. 110, Stato civile \square .

Il comma era così formulato: «La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione».

94. Luogo della pubblicazione. - La pubblicazione deve essere richiesta [96; Stato civile \square , 50 ss.] all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza [43²] ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi [Stato civile \square , 53].

(1)

(1) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 110, Stato civile \square .

I commi erano così formulati: «Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza».

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione».

95. Durata della pubblicazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 110, Stato civile \square .

L'articolo era così formulato: «L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive».

96. Richiesta della pubblicazione. - La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico [81, 115, 135; Stato civile \square , 50 ss.] (1).

(1) Artt. 95 ss., R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello stato civile.

97. Documenti per la pubblicazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 110, Stato civile \square .

Per effetto dell'art. un., l. 19 maggio 1971, n. 423, l'articolo era così formulato: «Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi [Comma così sostituito dall'art. 8, l. 19 maggio 1975, n. 151].

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci [Comma così sostituito dall'art. 8, l. 19 maggio 1975, n. 151].

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli».

98. Rifiuto della pubblicazione. - L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [112, 138; Famiglia \square , 15].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [112; c.p.c. 737].

99. Termine per la celebrazione del matrimonio. - Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione [95, 109, 138; Stato civile \square , 57] (1).

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta [115²].

(1) Art. 119, R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello stato civile.

100. Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. (1) - Il tribunale [att. 38], su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio [c.p.c. 737 ss.], sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione [95].

Può anche autorizzare con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio [Stato civile 1], 58] (2).

Il cancelliere deve fare precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze (3).

(4)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 2 giugno 1975, n. 151.

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 137, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

In precedenza, per effetto dell'art. 9, l. 19 maggio 1975, n. 151, il comma era così formulato: «Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio».

(3) Comma così sostituito, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 137, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

In precedenza, per effetto dell'art. 9, l. 19 maggio 1975, n. 151, il comma era così formulato: «Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e

ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.».

(4) Comma abrogato dall'art. 110, Stato civile 1].

Il comma era così formulato: «Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97».

101. Matrimonio in imminente pericolo di vita. - Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione le senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto] (1), purché gli sposi prima giurino [c.p.c. 238] che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [84, 86, 87 nn. 1-2-4, 88].

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita [c.n. 204, 834].

(1) Il riferimento all'assenso è privo di oggetto, a seguito della nuova formulazione dell'art. 90.

SEZIONE TERZA

Delle opposizioni al matrimonio

102. Persone che possono fare opposizione. - I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado [76] possono fare opposizione [103] al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione [84 ss.] (1).

Se uno degli sposi è soggetto a tutela [343 ss.] o a curatela [390 ss.], il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [86].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [149], ai parenti [75] del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo [117], a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio [c.p.c. 69], se sa che

vi osta un impedimento o se gli consta l'infirmità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione [414, 416, 424].

(1) Art. 59 ss., Stato civile [1], nonché art. 7, Famiglia [1].

103. Atto di opposizione. - L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla [102], le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio [47] nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

(1) (2)

(1) Comma abrogato dall'art. 110, Stato civile [1].

Il comma era così formulato: «L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato».

(2) Ora, sulla forma dell'atto di opposizione e sul relativo procedimento, art. 59 ss., Stato civile [1].

104. Effetti dell'opposizione. (1) (2)

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

(1) Comma abrogato dall'art. 110, Stato civile [1].

Il comma era così formulato: «L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione».

(2) Ora, sulla facoltà, per il presidente del tribunale, di sospendere la celebrazione del matrimonio, ove ne sussista l'opportunità, art. 29¹, Stato civile [1].

105. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali. (*omissis*) (1)

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

SEZIONE QUARTA

Della celebrazione del matrimonio (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 28, Diritto internazionale privato [1].

106. Luogo della celebrazione. - Il matrimonio deve essere celebrato pubblica-

mente nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [94, 99, 109, 137, 138; att. 116²].

107. Forma della celebrazione. (1) (2) - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137²; att. 116], anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio [137, 138].

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [109, 130] (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Sul rilascio, all'atto del matrimonio, del libretto di famiglia internazionale, artt. 1 e 2, Convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 8 luglio 1977, n. 487.

(3) Sul contenuto dell'atto di matrimonio, Stato civile [1], 64. Con riguardo all'eventualità che lo sposo non conosca la lingua italiana o quella in cui lo stesso sia sordo, muto o impedito a comunicare, Stato civile [1], 66. Sull'obbligo, per l'ufficiale di stato civile, di indossare, nel celebrare il matrimonio, la fascia tricolore, Stato civile [1], 70.

108. Inapponibilità di termini e condizioni. - La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [1184] né a condizione [1353].

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio [138]. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

109. Celebrazione in un comune diverso. - Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione [107, 130] e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta [130, 137¹, 138] (1).

(1) Sul matrimonio celebrato da altro ufficiale, Stato civile [1], 67.

110. Celebrazione fuori della casa comunale. - Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale [106], l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107 [137, 138] (1).

(1) Sul matrimonio in imminente pericolo di vita, Stato civile [1], 65.

111. Celebrazione per procura. (1) - I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [287].

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale [att. 38] nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 737 ss.].

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico [2699]; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite (2).

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli

effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) R.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Approvazione delle leggi di guerra e di neutralità; l. 23 aprile 1942, n. 456, Atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.

112. Rifiuto della celebrazione. - L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [84, 93, 98, 138].

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 737].

113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

- Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercita pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [att. 116].

114. Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali. (*omissis*) (1)

(1) Articolo privo di oggetto, a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

SEZIONE QUINTA

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 27, Diritto internazionale privato [1].

115. Matrimonio del cittadino all'estero. - Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss.], anche quando contrae matri-

monio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (1) (2).

(3)

(1) Sul matrimonio all'estero dei cittadini italiani, Stato civile [1], 16 e 17, nonché artt. 10 ss., d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

(2) Ciascuno Stato contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacità matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfisi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato (*art. 1, Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 19 novembre 1984, n. 950*).

(3) Comma abrogato dall'art. 110, Stato civile [1]. Il comma era così formulato: «La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio».

116. Matrimonio dello straniero nello Stato. - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio (1).

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza [43] nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [93 ss.].

GD 03/20/77

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 2 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116¹, nella parte in cui non prevede che lo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia, in mancanza di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi alle quali egli è assoggettato, possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo la legislazione cui lo stesso è sottoposto, ad eccezione, eventualmente, di quelle contrasto con l'ordine pubblico. Il giudice remittente, infatti, da un lato, ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento *ex art. 98¹*, escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni secondo una soluzione già più volte seguita dalla giurisprudenza di merito, dall'altro, considera isolatamente la

norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i suoi effetti siano contrari all'ordine pubblico (*C. cost. 30 gennaio 2003, n. 14*).

SEZIONE SESTA

Della nullità del matrimonio (1)

(1) Per la disciplina transitoria, art. 224, Famiglia [4]; per la giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, art. 32, Diritto internazionale privato [1]; per la dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze di nullità pronunciate da tribunali ecclesiastici, art. 8, Famiglia [5].

117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. (1) - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86 [c.p. 556], 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero [125; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale [119, 124, 125, 127].

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età [2, 2964]. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza [49, 51, 56, 65, 68].

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

GD 01/18/72

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 19 maggio 1975, n. 151.

118. Difetto di età. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, l. 19 maggio 1975, n. 151.

119. Interdizione. (1) - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente [85, 414] può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero [125; c.p.c. 69, 70] e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo [117, 127] se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio [427³]. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione [429], anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno [120², 122⁴, 125].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 119, l. 19 maggio 1975, n. 151.

120. Incapacità di intendere o di volere.

(1) - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio [428].

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali [119²; 122⁴].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, l. 19 maggio 1975, n. 151.

121. Mancanza di assenso. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, l. 19 maggio 1975, n. 151.

122. Violenza ed errore. (1) - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [1434] o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo [1437].

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge [1429 n. 3].

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio [c.p.178 ss.]. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650];

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [c.p. 102, 105];

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni (2). L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [119³, 120², 123², 2964].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Artt. 3 ss., l. 20 febbraio 1958, n. 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

123. Simulazione. (1) - Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti [142, 1414].

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 123, l. 19 maggio 1975, n. 151.

124. Vincolo di precedente matrimonio. - Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge [86, 117; c.p. 556]; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata [c.p.c. 34].



125. Azione del pubblico ministero. - L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117; c.p.c. 69, 70].

126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. - Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].

127. Intramissibilità dell'azione. - L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

128. Matrimonio putativo. (1) (2) - Se il matrimonio è dichiarato nullo [68, 117, 119, 120, 123, 124; Famiglia [1], 18], gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede [129, 584], oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi [122, 785].

Gli effetti del matrimonio valido [238] si producono anche rispetto ai figli nati o con-

cepiti durante il matrimonio dichiarato nullo [231], nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità [283, 785²].

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi [139], gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli [129, 129-*bis*, 139, 251, 785].

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia [86; c.p. 556] o incesto [87; c.p. 564].

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito [250; att. 117].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per la disciplina transitoria, art. 225, Famiglia [3].

129. Diritti dei coniugi in buona fede. (1) (2) - Quando le condizioni del matrimonio putativo [128¹] si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

GD 01/39/86

(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio supremo di laicità dello Stato*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-*bis* e dell'art. 18, l. 27 maggio 1929, n. 847 [Famiglia [1] nella parte in cui prevedono - in tutti i casi in cui il matrimonio concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, sia dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica con sentenza resa esecutiva - pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo e non di quello di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia [3]], in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario. Ciò sia per la diversità ontologica esistente fra le due fattispecie della nullità del matrimonio e del di-

vorzio, sia per la spettanza al legislatore ordinario del potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto del divorzio, sia perché la pronuncia additiva richiesta determinerebbe essa stessa una ingiustificata disparità di trattamento, circa gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile (*C. cost.* 27 settembre 2001, n. 329).

129-bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo. (1) (2) - Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio [117, 119, 122 ss.] è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede [128³], qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto [156]. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati [433].

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente [1292 ss.] responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

GD 00/20/40

(1) Articolo aggiunto dall'art. 21, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Nota 2, art. 129.

SEZIONE SETTIMA Delle prove della celebrazione del matrimonio

130. Atto di celebrazione del matrimonio. - Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile [107, 109].

Il possesso di stato [237], quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione [131, 132², 240].

131. Possesso di stato. - Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma [107, 132, 237, 238²].

132. Mancanza dell'atto di celebrazione. - Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 452 (1).

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

(1) Sulla procedura per la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso, Stato civile [1], 95 ss.

133. Prova della celebrazione risultante da sentenza penale. - Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [c.p.p. 654], l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

SEZIONE OTTAVA Disposizioni penali

134. Omissione di pubblicazione. - Sono puniti con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (1) da euro 41 a euro 206 (2) gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione [93 ss.].

(1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(2) Importo della sanzione così elevato, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

135. Pubblicazione senza richiesta o senza documenti. - È punito con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (1) da euro 20 a euro 103 (2) l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97 [138].

(1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(2) Importo della sanzione così elevato, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

136. Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile. - L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio [Famiglia [1](#)], 20], quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (1) da euro 51 a euro 309 (2).

(1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(2) Importo della sanzione così elevato, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

137. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni. - È punito con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (1) da euro 30 a euro 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (2).

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni [106, 107; att. 116].

(1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(2) Importo della sanzione così elevato, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

138. Altre infrazioni. - È punito con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (1) stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

(1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

139. Cause di nullità note a uno dei coniugi. (1) - Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117 ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (2) da euro 41 a euro 206 (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(3) Importo della sanzione così elevato, da ultimo, per effetto degli artt. 113 e 114, l. 24 novembre 1981, n. 689.

140. Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. (1) - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa] (2) da euro 20 a euro 82 (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(3) Importo della sanzione così elevato per effetto dell'art. 113⁴, l. 24 novembre 1981, n. 689.

141. Competenza. - I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale (1).

(1) Ora, diversamente, artt. 13 ss., l. 24 novembre 1981, n. 689.

142. Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni. - Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave (1).

(1) Ora, cfr. l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

CAPO QUARTO

Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 29, Diritto internazionale privato [1](#).

143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. (1) - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; Cost. 29, 30; Lavoro [28](#)], 23].

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale [146¹], alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione [235 n. 1; c.p. 570; Famiglia [7](#)], 28 ss.].

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (2), a contribuire ai bisogni della famiglia [107¹, 146², 186, 193, 315] (3).



GD 07/42/69

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) **6. (Finalità e definizioni).** 1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per «lavoro svolto in ambito domestico» si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;

b) per «ambito domestico» si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;

c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

7. (Assicurazione obbligatoria). 1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata «assicurazione».

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale [comma così modificato dall'art. 1²⁵⁷, l. 27 dicembre 2006, n. 296].

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari (*artt. 6 e 7, l. 3 dicembre 1999, n. 493, Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*).

(3) D.m. 15 settembre 2000, Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo (*G.U. n. 222 del 22 settembre 2000*); d.m. 15 settembre 2000, Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (*G.U. n. 222 del 22 settembre 2000*).

143bis. Cognome della moglie. (1) - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato ve-

dovile, fino a che passi a nuove nozze [156bis, 328; Famiglia **3**, 5] (2).

GD 06/11/75

(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 143-bis, 236 e 237⁷, nonché dell'art. 73, R.d. 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinemanto dello stato civile, sollevata, nella parte in cui le norme denunciate prevedono che ai figli legittimi debba imponersi solo il cognome paterno, senza prevedere la facoltà per la madre di trasmettere loro il proprio cognome d'origine e per i figli medesimi di assumere il cognome materno; atteso che il sistema adombrato dal giudice rimette postula necessariamente un intervento di competenza esclusiva del legislatore (*C. cost. 19 maggio 1988, n. 586 e C. Cost. 16 febbraio 2006, n. 61*).

143-ter. Cittadinanza della moglie. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 25, l. 19 maggio 1975, n. 151 e abrogato dall'art. 26, Cittadinanza **1**. Attualmente, art. 5, Cittadinanza **1**.

144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. (1) - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia [43, 45, 145] secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [Cost. 29].

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

GD 03/10/57

(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, l. 19 maggio 1975, n. 151.

145. Intervento del giudice. (1) - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice [art. 41] il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata [316³].

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice [art. 41], qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

GD 02/40/34

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, l. 19 maggio 1975, n. 151.

146. Allontanamento dalla residenza familiare. (1) - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare [144], rifiuta di tornarvi [c.p. 570].

La proposizione della domanda di separazione [150] o di annullamento [117] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [Famiglia 3], 4] costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare [144].

Il giudice [att. 38] può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro [c.p.c. 670] dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, l. 19 maggio 1975, n. 151.

147. Doveri verso i figli. (1) - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole [Cost. 30] tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli [261, 279, 283, 290, 315, 316, 330, 333, 334; c.p. 570 ss.; Adozione 2], 48; Famiglia 3], 6; 7], 27) (2).



GD 06/35/45

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) **1.** Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge (art. 1, l. 18 giugno 1986, n. 281, *Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*).

148. Concorso negli oneri. (1) - I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo [143, 324]. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [Cost. 30²], gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità [75, 433], sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale [att. 38], su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (2).

Il decreto, notificato [c.p.c. 137 ss.] agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474], ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione [c.p.c. 642] nel termine di venti giorni dalla notifica (3).

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione [c.p.c. 645], in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario [c.p.c. 163], la modificazione e la revoca del provvedimento.

GD 06/45/33

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'art. 8, lettera *b*), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di imposta di registro è costituzionalmente illegittimo (*perché non conforme all'art. 3 Cost.*) nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148, nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli (diversamente da quanto previsto per i provvedimenti aventi ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale). La mancanza del rapporto di coniugio tra le parti, infatti, non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in pre-

senza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale (C. cost. 11 giugno 2003, n. 202).

(3) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost.), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148³, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, in quanto tale decreto, pur presentando struttura analoga a quella del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche in relazione alle modalità di opposizione, non consente tuttavia l'iscrizione di ipoteca, atteso che il giudice *a quo* erra nel ritenere che il decreto contenente l'ingiunzione di pagamento nei confronti dell'obbligato inadempiente [ai sensi dell'art. 148] non segua le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non sia perciò idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale. La norma impugnata si sottrae alle denunciate censure proprio perché tramite essa si instaura un procedimento monitorio a regime probatorio semplificato, che soggiace alla disciplina propria di questo, consentendo che il provvedimento così emesso costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (C. cost. 14 giugno 2002, n. 236).

CAPO QUINTO

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi (1) (2) (3)

(1) Per la legge applicabile e per la giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio, artt. 31 e 32, Diritto internazionale privato [1].

(2) Per i matrimoni innanzi ai ministri del culto cattolico, Famiglia [1], 19.

(3) Per la disciplina processuale, art. 23, Famiglia [6].

149. Scioglimento del matrimonio. (1) - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [Famiglia [1], 17; [3], 1 ss.].

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge [Famiglia [1], 17; [3], 1 ss.] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Art. 4, l. 14 aprile 1982, n. 164, nota 2, art. 454.

150. Separazione personale. (1) - È ammessa la separazione personale dei coniugi [c.p.c. 706, 711].

La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158].

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 19 maggio 1975, n. 151.

151. Separazione giudiziale. (1) (2) (3) - La separazione può essere chiesta [c.p.c. 706] quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza [143] o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole [147, 342-bis, 342-ter] (4).

Il giudice, pronunciando la separazione [157], dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione [548², 585³], in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio [143, 147, 148].



GD 07/44/66

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive

di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 (*art. 282-bis [Allontanamento dalla casa familiare] c.p.p.*).

(3) 2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata (*art. 291^{2-bis} [Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare] c.p.p.*).

(4) È manifestamente infondata (*in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 151¹ e 155, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare il procedimento previsto dagli artt. 706 ss. c.p.c. ai conviventi *more uxorio* con prole, atteso che l'impossibilità di disciplinare la convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima deriva dalla considerazione che il fondamento dei diritti e dei doveri indicati nel capo IV del titolo VI del codice civile è costituito dall'istituto stesso del matrimonio, sì che la cessazione della convivenza matrimoniale richiede una regolamentazione specifica di tutti gli effetti conseguenti. Del resto, inoltre, la convivenza *more uxorio* rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio: da ciò deriva che l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti (*C. cost. 13 maggio 1998, n. 166*).

152. Separazione per condanna penale. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, l. 19 maggio 1975, n. 151.

153. Separazione per non fissata residenza. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 34, l. 19 maggio 1975, n. 151.

154. Riconciliazione. (1) - La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta [157] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 [nuovo testo] nella parte in cui consentirebbe che a fondamento della domanda di separazione possa essere posto il comportamento, antecedente a una pregressa riconciliazione dei coniugi, della parte alla quale si intenda addebitare la responsabilità della successiva crisi e della conseguente separazione (*C. cost. 21 aprile 1983, n. 104*).

155. Provvedimenti riguardo ai figli.

(1) (2) - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (3), determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi

interventuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.



GD 07/16/77

(1) Articolo così sostituito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8].

In precedenza, per effetto dell'art. 36, l. 19 maggio 1975, n. 151, l'articolo era così formulato:

«**155. Provvedimenti riguardo ai figli.** - Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo

con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli [Comma costituzionalmente illegittimo (in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost.) nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell'opponibilità ai terzi (C. cost. 27 luglio 1989, n. 454)].

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

In margine alla previgente formulazione della disposizione:

Non è fondata:

– in riferimento agli artt. 3 e 25¹ Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in ordine alle questioni vertenti sulle decisioni di maggior interesse per la prole (C. cost. 30 luglio 1980, n. 135);

– in riferimento agli artt. 3, 24² e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5¹, l. 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia [9]] e dell'art. 708 c.p.c. (in riferimento all'art. 155 c.c.), nella parte in cui, rispettivamente nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e a ogni altro provvedimento che lo riguarda, atteso che i giudizi in questione non attengono né si riflettono sullo status dei figli, e inoltre, essendo preordinati a scegliere la soluzione migliore per gli interessi del minore, gli interessi di quest'ultimo non rimangono senza tutela, ma sono garantiti da una serie non indifferente di misure (C. cost. 14 luglio 1986, n. 185). Nota 2, art. 151.

Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155⁴, nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull'immobile, tenuto presente che l'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza *more uxorio* allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti deve regolarsi mediante l'applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello *status* e la disposizione impugnata si sottrae alle dedotte censure di incostituzionalità in quanto il principio invocato dal giudice *a quo* è immanente nell'ordinamento e deve essere attuato sulla base di una interpretazione sistematica degli artt. 147, 148 e 261 del c.c. in relazione con l'art. 30 Cost., senza necessità dell'intervento caducatorio della Corte costituzionale (*C. cost. 13 maggio 1998, n. 166*).

(2) Per la disciplina transitoria, art. 4, Famiglia [8].

(3) Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che a essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge [art. 211, Famiglia [4]].

155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

(1) - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

GD 06/11/37

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8]. Nota 1, art. 155.

155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

(1) - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni con-

cernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.



(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8]. Nota 1, art. 155.

155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

(1) - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contraiga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.



GD 07/14/45

(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8]. Nota 1, art. 155.

155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

(1) - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.



(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8]. Nota 1, art. 155.

155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore. (1) - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.



(1) Articolo inserito, con decorrenza dal 16 marzo 2006, dall'art. 1, Famiglia [8]. Nota 1, art. 155.

156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. (1) - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale [1179] se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto [1180] (2).

Qualora sopravvivano giustificati motivi

il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [art. 38³; c.p.c. 710].

GD 06/47/34

Comma costituzionalmente illegittimo:

- nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (*C. cost. 31 maggio 1983, n. 144*);

- nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente (*C. cost. 14 gennaio 1987, n. 5*);

- nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto (*C. cost. 6 luglio 1994, n. 278*);

- nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento (*C. cost. 19 luglio 1996, n. 258*).

Sull'obbligo, per i contribuenti che deducono assegni di mantenimento al coniuge di indicare nella dichiarazione il codice fiscale del beneficiario, art. 1⁶⁵, l. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156⁶, nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, atteso che l'art. 156, pur essendo inquadro nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, disciplina un sequestro che è una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale e deve, pertanto, ritenersi applicabile anche nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali, essendo il sequestro *de quo* un mezzo di tutela speciale, ma non eccezionale della prole (*C. cost. 18 aprile 1997, n. 99*).

156-bis. Cognome della moglie. (1) - Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito [143-bis] quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 38, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Art. 5^{2, 3 e 4}, Famiglia [3].

157. Cessazione degli effetti della separazione. (1) - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza

di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione [151] (2).

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione [154].

GD 07/24/33

(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Sull'iscrizione, negli archivi dello stato civile, delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'art. 157 c.c., Stato civile [1], 63¹, lett. g).

158. Separazione consensuale. (1) - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice [150²; c.p.c. 711] .

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

GD 04/38/46

 Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. (*C. cost. 18 febbraio 1988, n. 186*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, l. 19 maggio 1975, n. 151.

CAPO SESTO

Del regime patrimoniale della famiglia (1) (2)

(1) Per la legge applicabile, art. 30, Diritto internazionale privato [1].

(2) Per la disciplina transitoria, artt. 227 e 228, Famiglia [4].

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. (1) - Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa

convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo [177ss.] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 41, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 159 c.c. e dell'art. 246 c.p.c., nella parte in cui prevede l'incapacità a testimoniare del coniuge in presunto regime di comunione legale dei beni, atteso che la comunione dei beni fra i coniugi determina la legittimazione di un coniuge a partecipare ai giudizi, nei quali sia parte l'altro coniuge, dai quali possano derivare incrementi o decrementi del patrimonio comune e ciò ragionevolmente determina l'incompatibilità di un coniuge ad assumere la veste di testimone nel giudizio del quale sia parte l'altro coniuge (*C. cost. 24 febbraio 1995, n. 62*).

160. Diritti inderogabili. (1) - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio [143, 144, 147, 210].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, l. 19 maggio 1975, n. 151.

161. Riferimento generico a leggi o agli usi. - Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti (1) o dagli usi [Prel. 8], ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti [210].

(1) Per la legge applicabile, art. 30, Diritto internazionale privato [1].

162. Forma delle convenzioni matrimoniali. (1) - Le convenzioni matrimoniali [167, 191², 210, 215] debbono essere stipulate per atto pubblico [2699] sotto pena di nullità [att. 34-bis].

La scelta del regime di separazione [215 ss.] può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio [107].

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194 [2647] (2).

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e

le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 43, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Comma così risultante per effetto dell'art. 1, l. 10 aprile 1981, n. 142, che ha abrogato il secondo periodo del terzo comma, che era così formulato: «Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice».

Attualmente «L'autorizzazione del giudice è prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore [6 maggio 1981] della presente legge» (art. 2, l. 10 aprile 1981, n. 142) [Non è fondata (in riferimento all'art. 3 Cost.) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, l. n. 142 del 1981, nella parte in cui stabilisce il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, tenuto presente che la permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immutabilità del regime convenzionale adottato, risolvendosi così in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispetto dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia (C. cost. 19 giugno 1998, n. 217)].

(3) Non è fondata (in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.), la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 162¹, [nonché degli artt. 2647 e 2915], nella parte in cui non prevede che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziché pure dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, tenuto presente che la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili) costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al principio di tutela in giudizio, ma anche rispetto all'art. 29 Cost., che semmai tutela gli aspetti etico-sociali della famiglia e non è quindi, utilmente invocabile come parametro del contrasto, e all'art. 3 Cost., in quanto una duplice forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini ed effetti diversi) per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell'esigenza di contemperare gli interessi contrapposti della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore età dell'ultimo di essi e dell'impedimento di un uso distorto dell'istituto a danno delle garanzie dei creditori (C. cost. 6 aprile 1995, n. 111).

163. Modifica delle convenzioni. (1)

- Le modifiche delle convenzioni matrimoniali [167, 210, 215], anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico [2699] non è stipulato col consenso

di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti [att. 34-bis].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 44, l. 19 maggio 1975, n. 151.

164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali. (1) - È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali [1414].

Le contraddichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 45, l. 19 maggio 1975, n. 151.

165. Capacità del minore. (1) - Il minore ammesso a contrarre matrimonio [84²] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali [162], le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui [316] o dal tutore [343, 357] o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90 [392³, 774].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 46, l. 19 maggio 1975, n. 151.

166. Capacità dell'inabilitato. - Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [774], fatte nel contratto di matrimonio dal-

l'inabilitato [415] o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [417; c.p.c. 712], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato [419, 424], si provvede alla nomina di un curatore speciale [90].

166-bis. Divieto di costituzione di dote.

(1) - È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 47, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge [20 settembre 1975] continuano a essere disciplinati dalle norme anteriori [Famiglia [4](#), 227].

SEZIONE SECONDA

Del fondo patrimoniale (1) (2)

(1) Intitolazione così sostituita [all'originaria: Del patrimonio familiare] dall'art. 2, l. 19 maggio 1975, n. 151. Per la disciplina transitoria, nota 2, art. 166-bis.

(2) Sulla pubblicità dell'atto di costituzione, nota 3, art. 162; quanto al regime fiscale, nota 2, art. 177.

167. Costituzione del fondo patrimoniale. (1) - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento [587, 601], possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili [812] o mobili iscritti in pubblici registri [815, 2647, 2685], o titoli di credito [1992], a far fronte ai bisogni della famiglia [att. 32].

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico [2699] posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 49, l. 19 maggio 1975, n. 151.

168. Impiego ed amministrazione del fondo. (1) - La proprietà dei beni costituenti

il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (2).

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [180 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Nota 2, art. 177.

169. Alienazione dei beni del fondo.

(1) - Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente [att. 32].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 51, l. 19 maggio 1975, n. 151.

170. Esecuzione sui beni e sui frutti. (1)

- L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

GD 96/22/54

(1) Articolo così sostituito dall'art. 52, l. 19 maggio 1975, n. 151.

171. Cessazione del fondo. (1) - La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [117] o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio [149].

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice [att. 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei

genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [191 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 53, l. 19 maggio 1975, n. 151.

172. Riduzione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 19 maggio 1975, n. 151.

173. Amministrazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 19 maggio 1975, n. 151.

174. Sostituzione del coniuge amministratore. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 19 maggio 1975, n. 151.

175. Cessazione del vincolo. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 19 maggio 1975, n. 151.

176. Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE TERZA

Della comunione legale (1) (2)

(1) Intitolazione così sostituita [all'originaria: Della dote] dall'art. 55, l. 19 maggio 1975, n. 151. Per la disciplina transitoria, nota 2, art. 166-bis.

(2) Nota 2, art. 159.

177. Oggetto della comunione. (1) (2)

(3) - Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali [179];

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei

coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione [191];

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio [181, 191²].

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.



GD 97/40/51

(1) Articolo così sostituito dall'art. 56, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per gli aspetti tributari:

4. 1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare (art. 4 [Coniugi e figli minori], d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui redditi);

(3) Per il regime tavolare:

1. La lettera *a*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente: «*a*) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione».

2. Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente arti-

colo 33-*bis*: «Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione».

3. All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma: «Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione».

4. Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo 94-*bis*: «La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge. Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-*bis* si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma».

5. I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti previsti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

6. Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile (l. 8 agosto 1977, n. 574, *Modifiche al R.d. 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la l. 19 maggio 1975, n. 151, Sul nuovo diritto di famiglia*).

178. Beni destinati all'esercizio di impresa. (1) - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 57, l. 19 maggio 1975, n. 151.

179. Beni personali. (1) - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell'atto di liberalità [782] o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori [210², 2647];

d) i beni che servono all'esercizio della professione [2094, 2222] del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione [177-*d*), 210², 2647];

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa [210², 2647];

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto [2647].

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere *c)*, *d)* ed *f)* del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stata parte anche l'altro coniuge.



GD 04/40/48

(1) Articolo così sostituito dall'art. 58, l. 19 maggio 1975, n. 151.

180. Amministrazione dei beni della comunione. (1) - L'amministrazione dei beni della comunione [177] e la rappresentanza in giudizio [c.p.c. 75] per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi [210³].

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e

la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi [181, 182; c.p.c. 102].

GD 07/37/37

(1) Articolo così sostituito dall'art. 59, l. 19 maggio 1975, n. 151.

181. Rifiuto di consenso. (1) - Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice [att. 38] per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera *d*) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 60, l. 19 maggio 1975, n. 151.

182. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. (1) - In caso di lontananza o altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura [1387] del primo risultante da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata [2703], può compiere, previa autorizzazione del giudice [att. 38] e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda [177, lett. *d*], uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa [2204].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 61, l. 19 maggio 1975, n. 151.

183. Esclusione dall'amministrazione. (1) - Se uno dei coniugi è minore [2, 84²] o non può amministrare ovvero se ha male amministrato [193], l'altro coniuge può chiedere al giudice [att. 38] di escluderlo dall'amministrazione [att. 33].

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice [att. 38] di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al

coniuge interdetto [414] e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione [429].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 62, l. 19 maggio 1975, n. 151.

184. Atti compiuti senza il necessario consenso. (1) - Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso [180²] dell'altro coniuge e da questo non convalidati [1444] sono annullabili [1441] se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683 (2).

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto [2935] e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione [2643]. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione [191] l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso [2934] (2).

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 63, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata:

- in riferimento agli artt. 3, 24, 29 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184¹, nella parte in cui dispone che gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 c.c., in quanto la norma non può considerarsi derogatoria alla regola di inefficacia dell'atto di disposizione della cosa comune posto in essere da un comproprietario senza la partecipazione degli altri e pertanto non viola il principio di eguaglianza né quello alla difesa e nemmeno mortifica il diritto di proprietà del coniuge pretermesso o l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, ma anzi li protegge con la sanzione di invalidità dell'alienazione stipulata da uno dei coniugi (*C. cost. 17 marzo 1988, n. 311*);

– in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184², nella parte in cui dispone che l'azione di annullamento spettante al coniuge il cui consenso sia stato pretermesso debba essere esercitata nel termine di prescrizione di un anno dalla data di trascrizione dell'atto, in quanto il bilanciamento compiuto dalla norma tra gli opposti interessi del coniuge pretermesso e dei terzi non appare lesivo del diritto di difesa del primo, restandogli pur sempre un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione (*C. cost. 17 marzo 1988, n. 311*).

185. Amministrazione dei beni personali del coniuge. (1) - All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione [179] o nel fondo patrimoniale [167] si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, l. 19 maggio 1975, n. 151.

186. Obblighi gravanti sui beni della comunione. (1) - I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) delle spese per il mantenimento della famiglia [143] e per l'istruzione e l'educazione dei figli [147] e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia [144];

d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 65, l. 19 maggio 1975, n. 151.

187. Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. (1) - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 66, l. 19 maggio 1975, n. 151.

188. Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. (1) - I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni [769] e le successioni [456] conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione [179, lett. b].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 67, l. 19 maggio 1975, n. 151.

189. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. (1) - I beni della comunione [177], fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali [179], delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro [180², 184, 192²].

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio [187], possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari [2741], sono preferiti i creditori della comunione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 68, l. 19 maggio 1975, n. 151.

190. Responsabilità sussidiaria dei beni personali. (1) - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione [177] non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essi gravanti [1294].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 69, l. 19 maggio 1975, n. 151.

191. Scioglimento della comunione.

(1) - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza [49] o di morte presunta [58, 60] di uno dei coniugi, per l'annullamento [117], per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], per la separazione personale [150], per

la separazione giudiziale dei beni [193], per mutamento convenzionale del regime patrimoniale [163, 210], per il fallimento di uno dei coniugi [Fallimento I], 5] (2).

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

GD 04/01/52

(1) Articolo così sostituito dall'art. 70, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), richiedendosi alla Corte costituzionale l'emanazione di sentenza additiva in ambito riservato alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 nella parte in cui non consente che, con l'emanazione dei provvedimenti presidenziali *ex art. 708 c.p.c.*, cessi il conferimento alla comunione degli acquisti successivamente compiuti, nonché dei frutti dei beni e dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, sotto il profilo che la norma contrasterebbe col principio di eguaglianza sottoponendo a eguale regime situazioni giuridicamente difformi, quali quella di coniugi conviventi e quella di coniugi separati in virtù di specifico provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria (*C. cost. 7 luglio 1988, n. 795*).

192. Rimborsi e restituzioni. (1) - Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune [177] per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione [177] o abbia soddisfatto una necessità della famiglia [143, 144].

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale [179] ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione [191]; tuttavia il giudice [att. 38] può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a con-

correnza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 71, l. 19 maggio 1975, n. 151.

193. Separazione giudiziale dei beni.

(1) - La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione [414] o di inabilitazione [415] di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione [183].

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro [143³].

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronuncia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo [215], salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali [162, 2647].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 72, l. 19 maggio 1975, n. 151.

194. Divisione dei beni della comunione.

(1) - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo [c.p.c. 784].

Il giudice [att. 38], in relazione alle necessità della prole [147] e all'affidamento [155] di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto [978] su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 73, l. 19 maggio 1975, n. 151.

195. Prelevamento dei beni mobili.

(1) - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione [179, lett. *a*] o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione [179, lett. *b*]. In mancanza di prova contraria [2697] si presume [2727] che i beni mobili facciano parte della comunione [177].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 74, l. 19 maggio 1975, n. 151.

196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. (1) -

Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge [184].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 75, l. 19 maggio 1975, n. 151.

197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. (1) - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale [179] dei beni non risulti da atto avente data certa [2704]. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 76, l. 19 maggio 1975, n. 151.

198. Frutti della dote. Alimenti alla vedova. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

199. Divisione dei frutti. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

200. Locazioni. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

201. Spese e miglioramenti. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

202. Casi di separazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

203. Inefficacia della separazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

204. Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

205. Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

206. Azioni concesse ai creditori del marito. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

207. Obblighi della moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

208. Diritti della moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

209. Cessazione degli effetti della separazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 77, l. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE QUARTA

Della comunione convenzionale (1)

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 78, l. 19 maggio 1975, n. 151.

210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. (1) - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162 [2647; att. 34-bis], modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161 [160].

I beni indicati alle lettere *c*, *d*) ed *e*) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione [180] e all'uguaglianza delle quote [194] limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 79, l. 19 maggio 1975, n. 151.

211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. (1) - I beni della comunione [210] rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 80, l. 19 maggio 1975, n. 151.

212. Amministrazione e godimento dei beni parafernali. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 81, l. 19 maggio 1975, n. 151.

213. Obbligazioni del marito. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 81, l. 19 maggio 1975, n. 151.

214. Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 81, l. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE QUINTA

Del regime di separazione dei beni (1)

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 82, l. 19 maggio 1975, n. 151.

215. Separazione dei beni. (1) - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio [162²] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 83, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Si può escludere che esista una previsione normativa dalla quale sia dato, anche indirettamente, desumere l'esistenza, nell'ordinamento, una presunzione legale di appartenenza alla comunione legale dei beni presenti nella casa coniugale, onde ciascun coniuge possa opporre tale presunzione ai terzi estranei alla comunione. Può, del resto, rilevarsi che l'art. 219², c.c. - il quale nel regime di comunione prevede una presunzione di appartenenza ai coniugi dei beni in comunione indivisa, ed è ritenuto applicabile anche al di fuori del regime di separazione dei beni - opera secondo l'interpretazione giurisprudenziale, nei soli rapporti tra coniugi e non anche in quelli che essi (o uno di essi) e i terzi (*C. cost.* 28 dicembre 2001, n. 436).

216. Fonti del regolamento della comunione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 84, l. 19 maggio 1975, n. 151.

217. Amministrazione e godimento dei beni. (1) - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura [1392] ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato [185, 1703 ss.].

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], sono tenuti a consegnare

i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati [185].

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti [185].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 85, l. 19 maggio 1975, n. 151.

218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. (1) - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge [217] è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86, l. 19 maggio 1975, n. 151.

219. Prova della proprietà dei beni. (1) - Il coniuge può provare [2697] con ogni mezzo [950] nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare [2697] la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi [2728].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 87, l. 19 maggio 1975, n. 151.

220. Amministrazione della comunione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

221. Locazioni. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

222. Amministrazione affidata alla moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

223. Obblighi gravanti sui beni della comunione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

224. Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

225. Scioglimento della comunione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

226. Separazione giudiziale dei beni. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

227. Divisione dei beni della comunione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

228. Prelevamento di beni mobili. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

229. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

230. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE SESTA

Dell'impresa familiare (1)

(1) Sezione aggiunta dall'art. 89, l. 19 maggio 1975, n. 151.

230-bis. Impresa familiare. (1) (2) - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, [768-bis ss., 2094, 2222, 2251 ss., 2291 ss., 2549] il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili

dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316, 320; Contratti agrari 9], 49] (3) (4).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [Cost. 37].

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti [74] entro il terzo grado [76], gli affini entro il secondo [78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi [Prel. 8] che non contrastino con le precedenti norme (5).



GD 99/49/37

(1) Articolo così sostituito dall'art. 89, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del-

l'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipi;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5^{4 e 5} [Redditi prodotti in forma associata], d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, t.u. delle imposte sui redditi).

(3) Art. 2¹ nota 10, art. 2135.

Con riferimento alle imprese artigiane, art. 4, Artigianato [1].

(4) È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3¹ e 36² Cost., l'art. 41, n. 6, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non ricomprende fra le persone assicurate i familiari partecipi all'impresa familiare indicati nell'art. 230-bis c.c. che prestano opera manuale o a questa assimilata (C. cost. 10 dicembre 1987, n. 476).

(5) Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi (art. 2140 c.c., abrogato dall'art. 205, l. 19 maggio 1975, n. 151).

TITOLO SETTIMO

Della filiazione

CAPO PRIMO

Della filiazione legittima (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 33, Diritto internazionale privato [1], per la giurisdizione in materia di filiazione, art. 37, Diritto internazionale privato [1].

SEZIONE PRIMA

Dello stato di figlio legittimo

231. Paternità del marito. - Il marito è padre del figlio concepito [232] durante il matrimonio [235, 253].



232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio. (1) - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio [106 ss.] (2) e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento [117 ss.], dello scioglimento [149] o della cessazione degli effetti civili del matrimonio [Famiglia 3], 5].

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice [c.p.c. 707, 711] quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente [126; Famiglia 3], 5].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 90, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Art. 5, Famiglia 1; art. 7, Famiglia 2.

233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. (1) - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità [122 n. 5, 235, 238].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 91, l. 19 maggio 1975, n. 151.

GD 00/20/34

234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni. (1) - Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento [117 ss.], dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio [149], è stato concepito durante il matrimonio [232].

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale [151], o dalla omologazione di separazione consensuale [158], ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice [c.p.c. 707, 711] quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente [126].

In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo [238].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 92, l. 19 maggio 1975, n. 151.

235. Disconoscimento di paternità. (1) (2) - L'azione per il disconoscimento di paternità [244] del figlio concepito durante il matrimonio [232] è consentita solo nei casi seguenti:

1) se i coniugi non hanno coabitato [143²] nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare (3);

3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità .

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che

ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.



GD 04/26/42

¹ Numero costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, ai fini della azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (*C. cost. 6 luglio 2006, n. 266*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 93, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per la disciplina transitoria, art. 229, Famiglia [4].

(3) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235, nella parte in cui prevede che il marito che, cosciente della propria impotenza, abbia dato il proprio consenso alla moglie perché questa sia fecondata artificialmente per concepire un figlio, possa proporre azione di disconoscimento della paternità del minore frutto di tale fecondazione, atteso che la norma denunciata riguarda esclusivamente la generazione che segue a un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate al legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge (*C. cost. 26 settembre 1998, n. 347*).

SEZIONE SECONDA

Delle prove della filiazione legittima

236. Atto di nascita e possesso di stato. - La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita [425] iscritto nei registri dello stato civile [238, 241, 242, 451] (1).

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio legittimo [237, 241].

(1) Sull'atto di nascita, nonché nella dichiarazione di nascita e sul suo contenuto, Stato civile [1], 29 ss.

237. Fatti costitutivi del possesso di stato. - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione [231] e di parentela [74] fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come figlio e

abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa;

che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

238. Atto di nascita conforme al possesso di stato. (1) - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo [236] e il possesso di stato conforme all'atto stesso [237].

Parimenti non si può contestare la legittimità [248] di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita [236, 237].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 94, l. 19 maggio 1975, n. 151.

239. Supposizione di parto o sostituzione di neonato. - Qualora si tratti di supposizione di parto [c.p. 566] o di sostituzione di neonato [c.p. 567], ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato [238], il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo 241 [249].

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio [248] dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.

240. Mancanza dell'atto di matrimonio. - La legittimità del figlio [236] di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata [248] per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio [130], qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato [237] che non sia in opposizione con l'atto di nascita [452].

241. Prova con testimoni. - Quando mancano l'atto di nascita [238] e il possesso di stato [237], o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori

ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto [242], ovvero quando le presunzioni [2727, 2728] e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova.

242. Principio di prova per iscritto.

- Il principio di prova per iscritto [2724 n.1] risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia.

243. Prova contraria. - La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

SEZIONE TERZA

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità

244. Termini dell'azione di disconoscimento. [Famiglia 4], 229] (1) - L'azione di disconoscimento della paternità [235] da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio [2964].

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno [2964] che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare [144] se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia  (1).

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età [2] o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un

curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero [c.p.c. 69, 70], quando si tratta di minore di età inferiore (2) (3).



 Comma costituzionalmente illegittimo:

- nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie (*C. cost. 6 maggio 1985, n. 134*);

- nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare e per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito (*C. cost. 14 maggio 1999, n. 170*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 95, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 81, Adozione .

(3) Non è fondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244⁴ nella parte in cui, non prendendo in considerazione l'interesse del minore sia nella fase dell'iniziativa del p.m., sia in quella del successivo provvedimento del tribunale, collide con il ricordato principio costituzionale, rispetto alla disciplina dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale, risultante a seguito della sent. n. 341 del 1990 [c.c. 274], atteso che il diritto vigente, correttamente interpretato, fornisce strumenti sufficienti per proteggere il minore contro iniziative avventate e i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie (*C. cost. 27 novembre 1991, n. 429*).

È inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), in quanto implicante scelte discrezionali proprie del legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244⁴ nella parte in cui esclude il preteso padre naturale dal novero dei soggetti legittimati a proporre l'azione e la competenza del tribunale ordinario (*C. cost. 27 novembre 1991, n. 429*).

245. Sospensione del termine. (1) - Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità [235] si trova in stato di interdizione [414] per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa [2964],

nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore [374 n. 5].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 96, l. 19 maggio 1975, n. 151.

246. Trasmissibilità dell'azione. (1) - Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità [235] muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 97, l. 19 maggio 1975, n. 151.

247. Legittimazione passiva. (1) - Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litiscorsorti necessari nel giudizio di disconoscimento [c.p.c. 102].

Se una delle parti è minore [2] o interdetta [414], l'azione è proposta in contraddittorio [101] con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso [c.p.c. 78].

Se una delle parti è un minore emancipato [390] o un maggiore inabilitato [415], l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice [c.p.c. 78].

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice [c.p.c. 78].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 98, l. 19 maggio 1975, n. 151.

248. Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità. (1) - L'azione per contestare la legittimi-

tà [239] spetta a chi dall'atto di nascita [236] del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [c.p.c. 100].

L'azione è imprescrittibile [2934].

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [c.p.c. 102].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 99, l. 19 maggio 1975, n. 151.

249. Reclamo della legittimità. - L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi [att. 121; c.p.c. 102].

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

CAPO SECONDO

Della filiazione naturale e della legittimazione (1)

(1) Per la legge applicabile, artt. 34 e 35, Diritto internazionale privato [1]; per la giurisdizione in materia di filiazione, art. 37, Diritto internazionale privato [1].

SEZIONE PRIMA

Della filiazione naturale

§ 1

Del riconoscimento dei figli naturali (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 35, Diritto internazionale privato [1].

250. Riconoscimento. (1) (2) - Il figlio naturale può essere riconosciuto [Adozione 2], 11²), nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (3).

Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale [att. 38] con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante [2932] (3).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età [265², 284¹; Adozione I], 11³].



GD 03/17/33

(1) Articolo così sostituito dall'art. 102, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per la disciplina transitoria, art. 230, Famiglia [4]; per il riconoscimento del figlio naturale, in caso di divorzio, art. 12, Famiglia [3].

(3) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.*), atteso che esula dalla competenza della Corte costituzionale, l'intervento diretto a ristrutturare una norma esistente, adoperando un potere discrezionale spettante, invece, al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250³ e⁴, sotto il profilo della condizione di svantaggio del genitore che, intendendo procedere al riconoscimento tardivo del figlio infrasedicenne, già riconosciuto dall'altro genitore, può esserne impedito dal mancato consenso di quest'ultimo, superabile solo con una sentenza del tribunale per i minorenni che tenga luogo del consenso parentale mancante (*C. cost. 19 gennaio 1987, n. 8*).

251. Riconoscimento di figli incestuosi. (1) - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado [74 ss.], ovvero un vincolo di affinità in linea retta [78] non possono essere riconosciuti dai loro genitori [278], salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente

tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui [128, 293] (2).

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice [att. 35], avuto riguardo all'interesse del figlio [Cost. 30] ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio [253, 278].



GD 02/48/49

(1) Articolo così sostituito dall'art. 103, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) *C. cost. 28 novembre 2002, n. 494*, nota 3, art. 269.

252. Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima.

(1) - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [att. 38, 51], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [att. 38, 51] qualora ci non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 104, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 *Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 252¹, nella parte in cui, per l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, richiede la necessità del consenso dell'altro genitore, senza alcuna possibilità per il giudice di valutare, nell'interesse del minore, i motivi del rifiuto, atteso che qualora il rifiuto del consenso risulti contrario all'interesse del figlio, il giudice non ne sarà impedito nell'autorizzare l'affidamento e l'inserimento del minore nella famiglia legittima dell'altro genitore (*C. cost.* 17 giugno 1987, n. 229).

253. Inammissibilità del riconoscimento. (1) - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo [213 ss.] o legittimato [280] in cui la persona si trova.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 105, l. 19 maggio 1975, n. 151.

254. Forma del riconoscimento. (1) - Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile (2) [o davanti al giudice tutelare (3)] o in un atto pubblico [2699] o in un testamento [587²], qualunque sia la forma di questo [601].

La domanda di legittimazione [284, 288] di un figlio naturale presentata al giudice [att. 38] o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento [285, 587] importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 106, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Sul riconoscimento dei figli naturali innanzi all'ufficiale di stato civile, Stato civile [1], 42 ss. Sull'obbligo dell'ufficiale di stato civile, in caso di riconoscimento di figlio naturale già riconosciuto dall'altro genitore, Stato civile [1], 47.

(3) Le parole «o davanti al giudice tutelare» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 138, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

255. Riconoscimento di un figlio premorto. - Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti [282].

256. Irrevocabilità del riconoscimento. (1) - Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [587] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato [679].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 107, l. 19 maggio 1975, n. 151.

257. Clausole limitatrici. - È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

258. Effetti del riconoscimento. (1) - Il riconoscimento [250] non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto [317-*bis*], salvo i casi previsti dalla legge [87, 433 nn. 2, 3, 467, 569, 570, 737; Adozione [2], 11; Cittadinanza [1], 2].

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile [449 ss.] sono puniti con l'ammenda [ora: sanzione amministrativa (2)] da euro 20 a euro 82 (3). Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 108, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706.

(3) Importo della sanzione così elevato per effetto dell'art. 113⁴, l. 24 novembre 1981, n. 689.

259. Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 109, l. 19 maggio 1975, n. 151.

260. Poteri dei genitori. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 109, l. 19 maggio 1975, n. 151.

261. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. (1) (2) - Il riconoscimento [250] comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi [147, 317-*bis*; Famiglia 7, 27].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 110, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per la legge applicabile, art. 36, Diritto internazionale privato 11.

262. Cognome del figlio. (1) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto [256]. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente dai genitori il figlio naturale assume il cognome del padre  (2).

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata [269] o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice [att. 38, 51] decide circa l'assunzione del cognome del padre.

GD 07/32/54

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale (*C. cost. 23 luglio 1996, n. 297*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 111, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262¹, secondo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operato da entrambi i genitori, anziché consentire ai genitori una scelta libera e concordata, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno. L'intervento richiesto, infatti, lasciando aperta una serie di opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, impone una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale (*C. cost. 27 aprile 2007, n. 145*).

263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. (1) - Il riconoscimento [250] può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto [264] e da chiunque vi abbia interesse [c.p.c. 100].

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione [289].

L'azione è imprescrittibile [2934].

(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263:

- in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che mentre l'azione per l'impugnazione della veridicità del riconoscimento del figlio naturale è imprescrittibile, invece l'azione di disconoscimento del figlio legittimo deve essere proposta entro termini di decadenza, atteso che la situazione del figlio legittimo, il cui *status* può essere contestato dal padre entro termini di decadenza stante la presunzione di paternità, e la situazione del figlio riconosciuto, il cui *status* è tutelato solo in considerazione della veridicità della filiazione, non sono tra loro comparabili (*C. cost. 18 aprile 1991, n. 158*);

- in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., nella parte in cui consente al genitore che abbia falsamente riconosciuto un soggetto come proprio figlio naturale di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, con azione imprescrittibile, atteso che tale principio non è in contrasto con l'inderogabilità dei doveri di solidarietà nell'ambito della famiglia poiché tali doveri trovano base nel legame familiare che viene meno ove sia accertata la non veridicità della filiazione (*C. cost. 18 aprile 1991, n. 158*);

- in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., nella parte in cui ammette l'impugnativa del riconoscimento del figlio naturale, per difetto di veridicità, anche dopo la legittimazione, da parte di chiunque vi abbia interesse (*C. cost. 30 dicembre 1987, n. 625*);

- in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenni per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso, atteso che pur se il perseguimento della verità del rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni, ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è stato inserito eventualmente anche con frode, ma tale effetto non deriva dalla pretesa incostituzionalità della norma, ma è connessa ai tempi di durata delle varie fasi e gradi del giudizio di impugnazione, durante i quali si possono consolidare legami affettivi, difficilmente rimovibili e allo stesso può porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti tipici di tutela del minore, quale l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. c), Adozione 2 (in tal modo, infatti, si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione riconosciuta dal nostro ordinamento e nel contempo si tutelano i legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo) (*C. cost. 22 aprile 1997, n. 112*).

È inammissibile (*in riferimento all'art. 30 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, in quanto non la Corte ma solo il Parlamento potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità (*C. cost. 6 maggio 1985, n. 134*).

264. Impugnazione da parte del riconosciuto. (1) - Colui che è stato riconosciuto [263¹] non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

Tuttavia il giudice [att. 38], con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 112, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Art. 74, Adozione [2].

265. Impugnazione per violenza. - Il riconoscimento [250] può essere impugnato per violenza [1434 ss.] dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento è minore [2, 250⁵], l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore [267].

266. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale. - Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale [414] dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione [429], dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [267, 2964].

267. Trasmissibilità dell'azione. - Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi [246, 270].

268. Provvedimenti in pendenza del giudizio. - Quando è impugnato il riconoscimento [Stato civile [1], 46 e 48], il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§ 2

Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale

269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. (1) (2) - La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate [att. 38] nei casi in cui il riconoscimento, è ammesso [250, 251, 253; Adozione [2], 11⁷] (3).

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo [Cost. 30].

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.



GD 04/42/66

(1) Articolo così sostituito dall'art. 113, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per la disciplina transitoria, art. 232, Famiglia [4].

(3) Come conseguenza della presente decisione [che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 278¹, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251¹, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato] l'art. 269¹, deve essere interpretato (secondo la sua formulazione letterale) nel senso che la paternità e la maternità naturali possono essere dichiarate nelle ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso, ma non nel senso reciproco: cioè anche che il riconoscimento sia effettuabile in tutte le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale (*C. cost. 28 novembre 2002, n. 494*).

270. Legittimazione attiva e termine. (1) - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita [p.c. 302] dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 114, l. 19 maggio 1975, n. 151.

271. Legittimazione attiva e termine. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 115, l. 19 maggio 1975, n. 151.

272. Dichiarazione giudiziale di maternità. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 115, l. 19 maggio 1975, n. 151.

273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. (1) - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale [269] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 [317-*bis*] o dal tutore [357]. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice [att. 38], il quale può anche nominare un curatore speciale [c.p.c. 78²].

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni [250²].

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 116, l. 19 maggio 1975, n. 151.

274. Ammissibilità dell'azione.



GD 06/09/64

 Articolo costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3, 24, 101 Cost. (C. cost. 10 febbraio 2006, n. 50)

Per effetto dell'art. 2, l. 23 novembre 1971, n. 1047, l'articolo era così formulato:

274. Ammissibilità dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata [Comma così sostituito dall'art. 117, l. 19 maggio 1975, n. 151. *Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne,*

non prevede che l'azione promossa dal genitore esercitante la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio (C. cost. 20 luglio 1990, n. 341).

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

275. Pena in caso di inammissibilità. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 118, l. 19 maggio 1975, n. 151.

276. Legittimazione passiva. - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (1).

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse [c.p.c. 100].

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, primo comma, nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale in caso di premorienza sia dei presunti padre o madre sia degli eredi, sotto il profilo che determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'azione per il disconoscimento della paternità o della maternità, che, all'art. 247 c.c., prevede invece la possibilità per il giudice di nominare un curatore in caso di morte del presunto padre o della presunta madre; nonché dell'art. 24 Cost., in quanto limiterebbe al figlio naturale la possibilità di agire per il riconoscimento della paternità o della maternità naturale, in contrasto con l'imprescrittibilità dell'azione prevista dall'art. 270 c.c. Il giudice *a quo*, dopo avere premesso che lo stesso Tribunale ha dichiarato, con sentenza, l'inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per carenza di legittimazione passiva dei soggetti convenuti, si è limitato ad affermare, apoditticamente, la rilevanza della questione, senza motivare in ordine alla persistenza del proprio potere decisorio a seguito della pronuncia di inammissibilità dell'azione, emessa fra le stesse parti, costituente giudicato rilevabile d'ufficio. Peraltro, anche ad ammettere la sussistenza di tale potere in capo al giudice *a*

quo, neppure è motivata l'applicabilità alla fattispecie dell'eventuale auspicata pronuncia di incostituzionalità, in presenza di una sentenza che ha individuato i legittimati passivi dell'azione di cui all'art. 269 c.c. nel presunto genitore o, in mancanza di lui, nei suoi eredi diretti (*C. cost. 20 luglio 2007, n. 319*).

277. Effetti della sentenza. - La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento [258; Cittadinanza [1](#)], 2].

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 119, l. 19 maggio 1975, n. 151.

278. Indagini sulla paternità o maternità. (1) - Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato .

Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto [c.p. 522] o violenza carnale [ora: a norma dell'art. 251¹ c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (2)] nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251¹ c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (*C. cost. 28 novembre 2002, n. 494*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 120, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Artt. 609-bis ss. c.p., come aggiunti dall'art. 2, l. 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale.

279. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. (1) (2) - In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità [269], il figlio naturale può agire [att. 34, 51] per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione [147, 580, 594]. Il figlio naturale se maggiorenne [2] e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [433].

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale [c.p.c. 78] nominato dal giudice [att. 34] su

richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 121, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il diritto transitorio, art. 232, Famiglia [4](#).

SEZIONE SECONDA

Della legittimazione dei figli naturali (1)

(1) Per la legge applicabile, art. 34, Diritto internazionale privato [1](#).

280. Legittimazione. (1) (2) - La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo [231, 283, 567].

Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale [283] o per provvedimento del giudice [284; att. 35²].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 122, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il diritto transitorio, art. 233, Famiglia [4](#).

281. Divieto di legittimazione. (1) - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti [250, 251, 253].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 123, l. 19 maggio 1975, n. 151.

282. Legittimazione dei figli premorti. - La legittimazione dei figli premorti [255] può anche aver luogo in favore dei loro discendenti [565] legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti [255].



283. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.

(1) (2) - I figli legittimati per susseguente matrimonio [280] acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori

nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento [250] se questo è avvenuto dopo il matrimonio.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 124, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il diritto transitorio, art. 233, Famiglia [4].

284. Legittimazione per provvedimento del giudice. (1) (2) - La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice [288; att. 35²] soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

1) che sia domandata [289] dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'articolo 250;

2) che per il genitore vi sia l'impossibilità [287] o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio [283];

3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato [150, 289²];

4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto [250].

La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di età superiore ai sedici anni.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 125, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il diritto transitorio, art. 233, Famiglia [4].

285. Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. (1) - Se uno dei genitori ha espresso in un testamento [587] o in un atto pubblico [2699] la volontà di legittimare [284 n. 1] i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e co-

nuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 126, l. 19 maggio 1975, n. 151.

286. Legittimazione domandata dall'ascendente. - La domanda di legittimazione [284 n. 1] di un figlio naturale riconosciuto [254] può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare [285, 289; att. 124].

287. Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. (1) - Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura [111], quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandare la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli [254] o di legittimarli [289¹; att. 125].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 127, l. 19 maggio 1975, n. 151.

288. Procedura. (1) - La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza [att. 35].

Il tribunale, sentito il pubblico ministero [c.p.c. 738], accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio [c.p.c. 737], sulla domanda di legittimazione.

Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello [c.p.c. 739]. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio [453].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 128, l. 19 maggio 1975, n. 151.

289. Azioni esperibili dopo la legittimazione. (1) - La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1 dell'articolo 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.

Se manca la condizione indicata nel numero 3 dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 129, l. 19 maggio 1975, n. 151.

290. Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.

(1) - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio [283], ma soltanto dalla data del provvedimento [288] e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [284 n. 1].

Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 130, l. 19 maggio 1975, n. 151.

TITOLO OTTAVO

Dell'adozione di persone maggiori di età

(1) (2) (3)

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 58, Adozione [2].

(2) Per la legge applicabile, per la giurisdizione in materia di adozione e sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, artt. 38-41, Diritto internazionale privato [1].

(3) Per l'adozione di minori di età, artt. 6 ss., Adozione [2].

CAPO PRIMO

Dell'adozione di persone maggiori di età dei suoi effetti (1) (2)

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 59, Adozione [2].

(2) Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età [art. 60, Adozione [2]].

291. Condizioni. (1) - L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [231 ss.] o legittimati [280 ss.], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare [2] (2).

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale [312] può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente (2).

GD 06/14/71

[2] Articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui:

- non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti (*C. cost. 19 maggio 1988, n. 557*);

- non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti (*C. cost. 20 luglio 2004, n. 245*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 5 giugno 1967, n. 431, Sull'adozione speciale.

(2) Non è fondata:

- in riferimento all'art. 3 Cost., nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, nella parte in cui non permette a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso di adottare altra persona maggiore di età, atteso che qualora l'adottante di persona maggiore di età abbia figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il loro assenso, il tribunale può egualmente pronunciare l'adozione con le modalità previste dall'art. 297 c.c., apprezzando gli interessi indicati in questa norma, la quale si applica a tutte le persone chiamate a esprimere il loro assenso e, quindi, anche ai discendenti legittimi o legittimati impossibilitati, per incapacità, a prestare il loro assenso (*C. cost. 20 luglio 1992, n. 345*);

- in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 nella parte in cui stabilisce che, in caso di adozione di maggiori di età, l'adottante debba superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando, sotto il profilo della mancata previsione della possibilità che il giudice riduca la differenza nel caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro coniuge (*C. cost. 15 marzo 1993, n. 89*);

- in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 nella parte in cui non consentono l'adozione di persona maggiore di età da parte di chi abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni, atteso che ai fini dell'adozione ordinaria, non è comparabile la situazione dell'adottante che abbia discendenti legittimi

o legittimati minorenni con quella dell'adottante che abbia discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, ancorché interdetti per infermità di mente (*C. cost. 23 febbraio 1994, n. 53*).

È manifestamente infondata:

- in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, nella parte in cui non consente al giudice competente, in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali, di ridurre l'intervallo di diciotto anni che deve intercorrere tra adottanti e adottando, per quanto la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente tra genitori e figli sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della disposizione. La questione infatti, poggia sul presupposto interpretativo secondo cui l'adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un legame giuridico familiare, in particolare fra il maggiorenne adottato e i figli degli adottanti, assolutamente erroneo, stante il tenore dell'art. 300 secondo cui l'adozione ordinaria non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante [nella fattispecie all'attenzione del giudice *a quo* gli stessi coniugi, dopo avere adottato un minore, secondo la legge n. 184 del 1983, avevano chiesto di adottare il fratello maggiore di questo, figlio naturale degli stessi genitori, che era stato loro affidato, avente, peraltro, una differenza di età tale, rispetto agli aspiranti adottanti da non consentire l'adozione *ex art.* 291] (*C. cost. 23 marzo 2001, n. 82*);

- in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. L'adozione di persone maggiori di età, infatti, continua a essere caratterizzata, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 184 del 1983 [Adozione [2](#)] e della l. n. 149 del 2001 [Adozione [6](#)], diversamente dall'azione dei minorenni, dalla originaria finalità di procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (*adoptio in hereditatem*) e suddetta struttura dell'istituto presuppone la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che sia sul piano morale sia su quello patrimoniale ha l'adozione di persona maggiorenne da parte del loro congiunto. Poiché siffatta valutazione è assicurata dalla prestazione del relativo assenso e poiché tale sistema non è stato modificato dalle sentenze nn. 557 del 1988 e 345 del 1992 della Corte costituzionale e nel caso ora in esame si chiede un intervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso, diretto ad escludere l'assenza dei figli minori, anziché a fare fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà, in linea con quanto deciso nella sentenza da ultimo citata, la relativa *ratio decidendi* non è applicabile alla presente questione (*C. cost. 23 maggio 2003, n. 170*).

È inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.*), implicando la questione un intervento additivo che esorbita dai poteri della Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, nella parte in cui non prevede la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o

legittimati in età minore anche quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nella comunità familiare (*C. cost. 16 luglio 1996, n. 252*). Nota 2, art. 312.

292. Divieto di adozione per diversità di razza. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 33, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

293. Divieto d'adozione dei figli nati fuori del matrimonio. (1) - I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori [Adozione [2](#), 55] (2).

(3)

(3)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 131, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Nota 1, art. 12, Adozione [1](#).

(3) Comma abrogato dall'art. 67, Adozione [2](#).

294. Pluralità di adottati o di adottanti. - È ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi (1).

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie [Adozione [2](#), 55].

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 5 giugno 1967, n. 431.

295. Adozione da parte del tutore. - Il tutore [357] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [386], sia stata fatta la consegna dei beni [385] e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [1179] per il loro adempimento [Adozione [2](#), 55].

296. Consenso per l'adozione. - Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottato [298, 311 ss.].

(1)

(1)

(1) Comma abrogato dall'art. 67, Adozione [2](#).

297. Assenso del coniuge o dei genitori. (1) - Per l'adozione è necessario l'assenso dei

genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati [150, 311³].

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando [312 n. 2], pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà (2) o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale [att. 35] può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità [414] o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 132, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Il riferimento all'assenso dei genitori è privo di oggetto, atteso che il capo è inapplicabile in caso di adozione di minori [nota 2 all'intitolazione di questo capo].

298. Decorrenza degli effetti dell'adozione. (1) - L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia [209, 313, 314].

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso [296].

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte di appello [ora: al tribunale] (2) memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

(1) Sulle condizioni per l'acquisto della cittadinanza, da parte dell'adottato, art. 9, lett. *b*), Cittadinanza [1].

(2) Nell'ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del codice civile, alla competenza della corte di appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni (art. 3¹, l. 5 giugno 1967, n. 431).

299. Cognome dell'adottato. [Adozione [2], 55] (1) - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio [6, 262] (2).

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori [250] assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento [250 ss.] successivo all'adozione [293] non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata [305]. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante .

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

GD 01/20/37

 Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli (*C. cost. 11 maggio 2001, n. 120*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 61, Adozione [2].

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299¹ in base al quale il cognome dell'adottante deve essere anteposto al proprio, atteso che la precedenza del cognome dell'adottante non appare irrazionale, così come non può costituire violazione del diritto all'identità personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario, atteso che la lesione di tale identità è ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell'adottante (*C. cost. 11 maggio 2001, n. 120*).

300. Diritti e doveri dell'adottato. [Adozione [2], 55] - L'adottato conserva tutti i diritti [147] e i doveri verso la sua famiglia di origine [315 ss.], salve le eccezioni stabilite dalla legge (1).

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge [87, 468, 567].

(1) Art. 95, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, Leva, reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

301. Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 67, Adozione [2].

302. Inventario. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 67, Adozione [2].

303. Cessazione della potestà dell'adottante. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 67, Adozione [2].

304. Diritti di successione. [Adozione [2], 55] - L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II [468, 536, 567].

305. Revoca dell'adozione. - L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti [att. 35, 127].

306. Revoca per indegnità dell'adottato. - La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale [att. 35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni [314].

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [309, 463].

307. Revoca per indegnità dell'adottante.

(1) - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 62, Adozione [2].

308. Revoca promossa dal pubblico ministero. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 67, Adozione [2].

309. Decorrenza degli effetti della revoca. - Gli effetti dell'adozione [298 ss.] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [att. 37²; c.p.c. 324].

Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante [463 ss., 567].

310. Cessazione degli effetti dell'adozione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 67, Adozione [2].

CAPO SECONDO**Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età (1)**

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 63, Adozione [2].

311. Manifestazione del consenso. - Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello [ora: del tribunale] (1) nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].

(2)

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703].

(1) Nota 2, art. 298.

(2) Comma abrogato dall'art. 32, l. 5 giugno 1967, n. 431.

312. Accertamenti del tribunale. (1) - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, Adozione [2].

(2) È inammissibile (*in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.*), implicando la questione un intervento additivo che esoneri dai poteri della Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 312, n. 2, nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alle convenienze dell'adozione per l'adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione, anche

nell'ipotesi prevista dall'art. 291, che vieta l'adozione di un maggiorenne da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati (*C. cost. 16 luglio 1996, n. 252*).

313. Provvedimento del tribunale. (1)

- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (2).

GD 99/44/40

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, con decorrenza dal 27 aprile 2001, dall'art. 30, Adozione [6]. Per effetto dell'art. 65, Adozione [2] l'articolo era così formulato:

«Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

(2) Con riferimento alla previgente formulazione dell'articolo [nota 1] è stata ritenuta non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56⁴, l. 4 maggio 1983, n. 184 [Adozione [2]], in relazione all'art. 313 c.c., sotto il profilo che non prevede tra i soggetti legittimati a impugnare il decreto di adozione nei casi particolari anche il genitore dell'adottando, tenuto presente che in realtà nel procedimento di adozione in casi particolari la legittimazione alla impugnazione spetta ai genitori dell'adottando, purché non decaduti dall'esercizio della potestà per far valere qualunque vizio del procedimento che possa essere ostativo alla concreta e effettiva realizzazione dell'interesse del minore (*C. cost. 29 ottobre 1999, n. 401*).

314. Pubblicità. (1) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per

l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato [att. 37].

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni [att. 37, 254; c.p.c. 120].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 31, Adozione [6].

Il testo originario dell'articolo era così formulato: «Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato [Comma così sostituito dell'art. 66, Adozione [2]].

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione, passata in giudicato [Comma così sostituito dell'art. 66, Adozione [2]].

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

CAPO TERZO

Dell'adozione speciale (1)

(1) Capo inserito con l'art. 4, l. 5 giugno 1967, n. 431 e abrogato con l'art. 67, Adozione [2].

TITOLO NONO

Della potestà dei genitori (1)

(1) Per la legge applicabile e per la giurisdizione in materia, artt. 36 e 37, Diritto internazionale privato [1].

315. Doveri del figlio verso i genitori.

(1) - Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa [143³].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 137, l. 19 maggio 1975, n. 151.

316. Esercizio della potestà dei genitori. (1) - Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore [2] o alla emancipazione [390] (2).

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori [144, 317-bis², 330 ss.; c.p. 570] (3).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice [att. 38] indicando i provvedimenti che ritiene più idonei [145].

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice [att. 38], sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare [Cost. 29¹]. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio [317-bis, 320; att. 51].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 138, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espletta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.

Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via di urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'art. 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela (art. 12, l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per

la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).

(3) Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nati, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati (art. 4³ [Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione], l. 1^o aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti).

317. Impedimento di uno dei genitori. (1) - Nel caso di lontananza, di incapacità [414] o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione [150], di scioglimento [149], di annullamento [117] o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [149²] i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 139, l. 19 maggio 1975, n. 151.

317-bis. Esercizio della potestà. (1) - Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale [250] spetta la potestà su di lui [261].

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice [att. 38], nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore [343; att. 51].

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.



GD 07/15/36

(1) Articolo aggiunto dall'art. 140, l. 19 maggio 1975, n. 151.

318. Abbandono della casa del genitore. (1) - Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà [316] né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontanasi senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344, 358²; att. 45].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 141, l. 19 maggio 1975, n. 151.

319. Cattiva condotta del figlio. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 142, l. 19 maggio 1975, n. 151.

320. Rappresentanza e amministrazione. (1) - I genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà [155³, 317¹, 317-*bis*²], rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili [1387] e ne amministrano i beni [165, 334, 465, 643]. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento [1380], possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni di cui all'articolo 316.

I genitori non possono alienare [777], ipotecare [2808] o dare in pegno [2784] i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare [471] o rinunziare [519] ad eredità o legati [519, 649, 650], accettare donazioni [782], procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudiziari relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare [att. 43, 45; c.p.c. 747].

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale [2195, 2198] non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale [att. 38, 208³] su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza [2198].

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale [394⁴; c.p.c. 78²]. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.



GD 96/41/45

(1) Articolo così sostituito dall'art. 143, l. 19 maggio 1975, n. 151.

321. Nomina di un curatore speciale.

(1) - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà [155³, 317, 317-*bis*; Famiglia 3], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice [att. 38], su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [c.p.c. 69] o di uno dei parenti che vi abbia interesse [77], e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [c.p.c. 78] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; att. 45].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 144, l. 19 maggio 1975, n. 151.

322. Inosservanza delle disposizioni precedenti.

(1) - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati [1425, 1441] su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 145, l. 19 maggio 1975, n. 151.

323. Atti vietati ai genitori. (1) - I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore [1471 n. 3].

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa [1425, 1441].

I genitori esercenti la potestà non posso-

no diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [378, 1261].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 146, l. 19 maggio 1975, n. 151.

324. Usufrutto legale. (1) - I genitori esercenti la potestà [316] hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio [261, 978, 1002].

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia [143] e all'istruzione ed educazione dei figli [147, 148].

Non sono soggetti ad usufrutto legale [465]:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro [315];

2) i beni lasciati o donati al figlio [769] per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati [769] con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima [536];

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà [321]. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 147, l. 19 maggio 1975, n. 151.

325. Obblighi inerenti all'usufrutto legale. (1) - Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario [1001].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 148, l. 19 maggio 1975, n. 151.

326. Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. (1) - L'usufrutto legale [324] non può essere oggetto di alienazione [980], di pegno [2784] o di ipoteca [2808, 2810] né di esecuzione [2910] da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia [143, 170].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 149, l. 19 maggio 1975, n. 151.

327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. (1) - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà [155³, 317, 317-*bis*²; Famiglia 3], 6] è il solo titolare dell'usufrutto legale [324, 465] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 150, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Per il regime fiscale, nota 2, art. 177.

328. Nuove nozze. (1) - Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale [324], con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 151, l. 19 maggio 1975, n. 151.

329. Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale. - Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda [1148].

330. Decadenza dalla potestà sui figli. (1) (2) (3) - Il giudice [att. 38] può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti [147; c.p. 570, 591] o abusa dei relativi poteri [320, 324; c.p. 571, 572] con grave pregiudizio del figlio [332 ss.; att. 51].

In tale caso, per gravi motivi, il giudice [att. 38] può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore [333] (4).



GD 07/26/46

(1) Articolo così sostituito dall'art. 152, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga al-

trimenti (art. 32^{2 e 3} c.p., come sostituito dall'art. 119, l. 24 novembre 1981, n. 689).

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (art. 34 [Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa] c.p., come sostituito dall'art. 122, l. 24 novembre 1981, n. 689).

(3) La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-otties comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter e 609-otties, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istruzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori [articolo così modificato dall'art. 8, l. 6 febbraio 2006, n. 38] (art. 609-novies [Pene accessorie ed altri effetti penali] c.p.).

(4) Le parole «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore» sono state aggiunte, con decorrenza dal 27 aprile 2001, dall'art. 37, Adozione [6].

331. Passaggio della patria potestà alla madre. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 153, l. 19 maggio 1975, n. 151.

332. Reintegrazione nella potestà. (1)

- Il giudice [att. 38] può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 154, l. 19 maggio 1975, n. 151.

333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. (1) - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [att. 38, 51], secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [330] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (2) (3).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [att. 38, 51; c.p.c. 742].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 155, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Le parole «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore» sono state aggiunte, con decorrenza dal 27 aprile 2001, dall'art. 37, Adozione [6].

(3) Per la possibilità che il minore sia affidato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 333, a servizi dei centri per la giustizia minorile, art. 26⁵, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, come sostituito dall'art. un., l. 25 luglio 1956, n. 888.

334. Rimozione dall'amministrazione.

(1) - Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale [att. 38] può stabilire le condizioni [att. 51] a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale [324, 335, 337].

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 156, l. 19 maggio 1975, n. 151.

335. Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione. -

Il genitore rimosso dall'amministrazione [334] ed eventualmente privato dell'usufrutto legale [324] può essere riammesso dal tribunale [att. 38, 51] nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

336. Procedimento. [Adozione [7], [8]]

(1) - I provvedimenti indicati negli articoli

precedenti [330, 332, 333, 334, 335] sono adottati su ricorso [c.p.c. 125, 737] dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero [c.p.c. 69] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale [att. 38] provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737], assunte informazioni e sentito il pubblico ministero [c.p.c. 738¹] (2). Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio [330²] (3).

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore (4).

GD 02/9/34

(1) Articolo così sostituito dall'art. 157, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Non è fondata (*in riferimento agli art. 3, 24, 30, 31 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336²:

- nella parte in cui non prevede che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, atteso che dal coordinamento dell'art. 336 con il comma 2 dell'art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo [fatta New York il 20 novembre 1989] e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176] deriva che nel procedimento in esame devono essere sentiti entrambi i genitori (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*);

- nella parte in cui non prevede che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il figlio minore, direttamente da parte del giudice, se ultradodicescenne, e, se di età inferiore, tramite un rappresentante. L'art. 12, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo [fatta New York il 20 novembre 1989] e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176], infatti, stabilisce che si deve dare al minore «la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale», con la conseguenza che nel procedimento *ex art. 336*, ove necessario, il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti del minore, se del caso previa nomina di un curatore speciale (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*).

(3) È inammissibile:

- (*in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336², nella parte in cui non prevede né che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente necessità nell'interesse del minore abbia, a pena di nullità, una durata massima né che il tribunale per i minorenni

debbia successivamente, a pena di decadenza, provvedere in contraddittorio per confermare, modificare o revocare il provvedimento, considerato che l'ordinanza di rimessione non motiva circa la possibilità che tale provvedimento possa ritenersi assoggettato alla disciplina cautelare uniforme, e in particolare al disposto di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 669-sexies c.p.c. (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*);

- (*in riferimento agli art. 24 e 111 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 336², c.c., nella parte in cui non prevede che, in mancanza di urgente necessità, il provvedimento temporaneo sia affetto da nullità rilevabile d'ufficio, atteso che si tratta, in realtà, di un mero dubbio interpretativo, che deve essere risolto dal giudice *a quo* (*C. cost. 30 gennaio 2002, n. 1*).

(4) Comma aggiunto dall'art. 37, Adozione [6] e così risultante, con decorrenza dal 2 luglio 2002, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Per la disciplina transitoria, art. 1, Adozione [7].

337. Vigilanza del giudice tutelare. (1)

- Il giudice tutelare [334] deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà [333] e per l'amministrazione dei beni [334; att. 43].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 158, l. 19 maggio 1975, n. 151.

338. Condizioni imposte alla madre superstita. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 159, l. 19 maggio 1975, n. 151.

339. Curatore del nascituro. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 159, l. 19 maggio 1975, n. 151.

340. Nuove nozze della madre. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 159, l. 19 maggio 1975, n. 151.

341. Responsabilità del nuovo marito. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 159, l. 19 maggio 1975, n. 151.

342. Nuove nozze del genitore non ariano. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 14, R.d. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 32, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

TITOLO NONO-BIS

Ordini di protezione contro gli abusi familiari (1) (2)

(1) Titolo inserito dall'art. 2, l. 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

(2) Art. 282-bis c.p.p. [nota 2, art. 151]; art. 24, Lavoro [28].

342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari. (1) (2) - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio] (3), su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter (4).

GD 01/18/20

(1) Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile (art. 736-bis, [Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari], c.p.c.).

(2) 5. (Pericolo determinato da altri familiari) - 1. Le

norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

6. (Sanzione penale) - 1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

7. (Disposizioni fiscali) - 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale [nota 2, art. 151] e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

8. (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni degli articoli 2 [che introduce gli artt. 342-bis e 342-ter c.c.] e 3 [che introduce l'art. 736-bis c.p.c.] della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia 3], e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia 3], e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 [Famiglia 3], e successive modificazioni (artt. 5-8, l. 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).

(3) Le parole «quando il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio» sono state soppresse dall'art. 1, l. 6 novembre 2003, n. 304.

(4) Art. 282-bis c.p.p. [nota 2, art. 151].

342-ter. Contenuto degli ordini di protezione. (1) - Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrono gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

(1) Nota 1, art. 342-bis.

TITOLO DECIMO

Della tutela e dell'emancipazione

CAPO PRIMO

Della tutela dei minori (1)

(1) Per il diritto applicabile e la giurisdizione in materia di protezione dei minori, art. 42, Diritto internazionale privato [1].

343. Apertura della tutela. - Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [49, 330; c.p. 19, 32, 34] non possono esercitare la patria potestà [ora: potestà dei genitori] (1) [316], si apre la tutela [389²] presso il tribunale del circondario (2) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [43, 45²; att. 129; c.p.c. 24].

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio [45] in altro circondario (3), la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale [att. 38, 46, 129].

(1) Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori» (art. 146, l. 24 novembre 1981, n. 689).

(2) Le parole «il tribunale del circondario» sono state così sostituite (alle parole «la pretura del mandamento»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 139, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(3) La parola «circondario» è stata così sostituita (alla parola «mandamento»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 139, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

SEZIONE PRIMA

Del giudice tutelare

344. Funzioni del giudice tutelare.

- Presso ogni tribunale (1) (2) il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge [383; att. 43 ss.] (3).

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni [354, 400].

(1) La parola «tribunale» è stata così sostituita (alla parola «pretura»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dal-

Art. 140, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(2) Per l'esercizio delle funzioni di giudice tutelare da parte dell'autorità consolare, art. 34, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(3) Artt. 33, 35 ss., R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.

SEZIONE SECONDA

Del tutore e del protutore

345. Denunce al giudice tutelare. -

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte (1) di una persona la quale ha lasciato figli in età minore [2] ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento [620, 621] contenente la designazione di un tutore [348] o di un protutore [360], devono darne notizia al giudice tutelare [344] entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare [344] delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado [76] devono denunciare al giudice tutelare [344] il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore [348] o protutore [360] entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

(1) Sugli obblighi dell'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte di persona che ha lasciato figli in età minore, Stato civile [1], 82.

346. Nomina del tutore e del protutore.

- Il giudice tutelare, appena avuta notizia [c.p.p. 662] del fatto da cui deriva l'apertura della tutela [c.p. 32], procede alla nomina del tutore [348] e del protutore [360].

347. Tutela di più fratelli. (1) - È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare [344] nomina ai minori un curatore speciale [320¹].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 160, l. 19 maggio 1975, n. 151.

348. Scelta del tutore. - Il giudice tutelare [344] nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà [ora: la potestà dei genitori] (1) [316]. La designazione può essere fatta per testamento [587], per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2703].

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [74] o affini [78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147 [393].

(2)

(1) Nota 1, art. 343.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

349. Giuramento del tutore. - Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento [353] di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

350. Incapacità all'ufficio tutelare. -

Non possono essere nominati tutori [348] e, se sono stati nominati, devono cessare d'ufficio [att. 129] (1):

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà [ora: potestà dei genitori] (2) [316];

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita [c.p. 19, 32, 34, 541, 569] della patria potestà [ora: potestà dei genitori] (2) o nella deca-

denza [330] da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [384];

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [Fallimento ¹], 50, 142³].

(1) Per altre ipotesi di incapacità all'ufficio tutelare, art. 96. Adozione ²], nonché art. 609-*novies* c.p. [nota 3, art. 330].

(2) Nota 1, art. 343.

351. Dispensa dall'ufficio tutelare. - Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) (1) (*omissis*);
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

(1) Numero (facente riferimento ai Principi della Famiglia Reale) privo di oggetto a seguito del cambiamento della forma istituzionale espressa dalla Costituzione.

352. Dispensa su domanda. - Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente [att. p.c. 105] (1);
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) [le donne] (2);
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

(1) Artt. 1 e 4, R.d. 16 dicembre 1927, n. 2210, Sul-l'ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche.

(2) Numero abrogato dall'art. 161, l. 19 maggio 1975, n. 151.

353. Domanda di dispensa. - La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve esser presen-

tata al giudice tutelare [344] prima della prestazione del giuramento [349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360].

354. Tutela affidata a enti di assistenza. - La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [344] a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio [45] il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato [402]. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela [355].

È tuttavia facoltà del giudice tutelare [344; att. 43] di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

355. Protutore. - Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383, 384, 387].

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

356. Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore. - Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore [2], anche se questi è soggetto alla patria potestà [ora: potestà dei genitori] [316] (1), può nominargli un curatore speciale [366] per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [1572].

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'art. 384.

(1) Nota 1, art. 343.

SEZIONE TERZA Dell'esercizio della tutela

357. Funzioni del tutore. - Il tutore ha

la cura della persona del minore [371, 374, 375, 2048], lo rappresenta in tutti gli atti civili [320, 1387], e ne amministra i beni [362, 371, 374, 375, 379, 2941 n. 3; att. 46].

358. Doveri del minore. - Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore [315]. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore [318].

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo [318], ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344; att. 43, 45].

359. Cattiva condotta del minore. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 162, l. 19 maggio 1975, n. 151.

360. Funzioni del protutore. - Il protutore [345, 346, 355, 363, 371] rappresenta [1387] il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore [320, 379].

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [c.p.c. 78].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore [147], lo rappresenta [1387] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione [382²].

361. Provvedimenti urgenti. - Prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente [74] o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa [att. 43; c.p.c. 752].

362. Inventario. - Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto

legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore [363 ss.; att. 46; c.p.c. 769 ss.], nonostante qualsiasi dispensa [370].

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

363. Formazione dell'inventario. - L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale (1) o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [344], con l'intervento del protutore [360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [att. 46; c.p.c. 769].

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire [€ 7,75].

L'inventario è depositato presso il tribunale (2).

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [att. 48].

(1) Le parole «del tribunale» sono state così sostituite (alle parole «della pretura»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 141¹, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

(2) Le parole «il tribunale» sono state così sostituite (alle parole «la pretura»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 141¹, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

364. Contenuto dell'inventario. - Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile [c.p.c. 769 ss.].

365. Inventario di aziende. - Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali [2195, 2555] o agricole [2135], si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda [2214], con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi particolari inventari sono

pure depositati presso il tribunale (1) e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale [371 n. 3, 389].

(1) Le parole «il tribunale» sono state così sostituite (alle parole «la pretura»), con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 141², d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

366. Beni amministrati da curatore speciale. - Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale [356]. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

367. Dichiarazione di debiti o crediti del tutore. - Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio [363²], il tutore è interpellato dal giudice tutelare [344] all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito [368].

368. Omissione della dichiarazione. - Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela [384].

369. Deposito di titoli e valori. - Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [att. 251] designato dal giudice tutelare [344], salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia [att. 251].

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore [147] e per le spese di amministrazione.

370. Amministrazione prima dell'inventario. - Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione [361].

371. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione. - Compiuto l'inventario, il giudice tutelare [344], su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera [att. 38, 43, 208]:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio d'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale [att. 38, 208]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa [320⁵, 2198; Titoli di credito [1](#), 10; [2](#), 13].

372. Investimento di capitali. - I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare [344; att. 43, 45], essere dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario (1);

4) in depositi [1834] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore o il protutore, può autorizzare [att. 43, 45] il deposito presso altri istituti di credito [att. 251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

(1) Artt. 138 ss., Credito ².

373. Titoli al portatore. - Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [2003], il tutore deve farli convertire in nominativi [1999], salvo che il giudice tutelare [344] disponga [att. 43, 45] che siano depositati in cauta custodia.

374. Autorizzazione del giudice tutelare. - Il tutore non può senza l'autorizzazione [377] del giudice tutelare [344; att. 43, 45]:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali [320⁴], consentire alla cancellazione di ipoteche [2882] o allo svincolo di pegni [2794], assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore [147] e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità [471] o rinunciare [519], accettare donazioni [782] o legati [671] soggetti a pesi o a condizioni [320⁴, 649, 650];

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio [1572, 2643 n. 8] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera [1171; c.p.c. 688 ss.] o di danno temuto [1172], di azioni possessorie [1168] o di sfratto [c.p.c. 657] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi [c.p.c. 670 ss., 692 ss., 700 ss.].

375. Autorizzazione del tribunale. - Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni [376], eccettuati i frutti [820] e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni [2786] o ipoteche [2808];

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi [713 ss., 1100 ss., 1116; c.p.c. 784];

4) fare compromessi [c.p.c. 806] e transazioni [1965] o accettare concordati [Fallimento ¹], 127, 128, 160].

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [344, 377; c.p.c. 732].

376. Vendita di beni. - Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto [c.p.c. 534] o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo [att. 38, 45; c.p.c. 733, 734].

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare [377].

377. Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli. - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa [322, 1425, 1441].

378. Atti vietati al tutore e al protutore. - Il tutore e il protutore [360] non possono, neppure all'asta pubblica [c.p.c. 534, 733], rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona [599²] dei beni e dei diritti del minore [323, 1471 n. 3].

Non possono prendere in locazione [1571] i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare [344].

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati [1442] su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [387, 1425].

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore [323, 1268].

379. Gratuità della tutela. - L'ufficio tutelare è gratuito [381].

Il giudice tutelare [344] tuttavia, conside-

rando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità (1). Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate [att. 43].

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 3 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379², nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, l'indennità che la detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio (*C. cost. 6 dicembre 1988, n. 1073*).

380. Contabilità dell'amministrazione.

- Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto [385] ogni anno al giudice tutelare [att. 46].

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore [360] e di qualche prossimo parente [74] o affine [78] del minore.

381. Cauzione. - Il giudice tutelare [344], tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità [att. 131].

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestato.

382. Responsabilità del tutore e del protutore.

- Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [384, 1176]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [357].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore [360] per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio [2941 n. 3].

SEZIONE QUARTA **Della cessazione del tutore dall'ufficio**

383. Esonero dall'ufficio. - Il giudice tutelare [344] può sempre esonerare [att. 43, 45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di

esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [att. 45², 129²].

384. Rimozione e sospensione del tutore.

- Il giudice tutelare [344] può rimuovere [att. 43, 45] dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [368, 393].

Il giudice [344] non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo [356, 393] dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione [att. 129].

SEZIONE QUINTA

Del rendimento del conto finale

385. Conto finale. - Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga [596, 779, 2941 n. 3; att. 46; c.p.c. 263].

386. Approvazione del conto. - Il giudice tutelare [343] invita il protutore [360], il minore divenuto maggiore [2] o emancipato [390], ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [388].

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione [att. 45²].

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [389; att. 38, 43, 45].

387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

- Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio [383] e ha presentato il conto

[386] prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [2941 n. 3].

388. Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto. - Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione (1) del conto [386] della tutela [295, 596, 779].

La convenzione può essere annullata [1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

(1) Parole così sostituite (alle parole originarie: «prima dell'approvazione») dall'art. 3, l. 9 gennaio 2004, n. 6 (nota 2 alla intitolazione del titolo XIII).

389. Registro delle tutele. - Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare [344], sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura [343] e la chiusura della tutela, la nomina [346], l'esonero [383] e la rimozione [384] del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore [att. 47, 48, 50, 51].

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore [Stato civile 1], 49].

CAPO SECONDO

Dell'emancipazione

390. Emancipazione di diritto. - Il minore è di diritto emancipato [att. 129] col matrimonio [82 ss., 316] (1).

(1) È manifestamente inammissibile (*in riferimento all'art. 3 Cost.*), investendo scelte discrezionali del legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 sotto il profilo della disparità di trattamento riservata ai minori ultrasedicenni coniugati rispetto a quelli che contraggono matrimonio essendo concessa soltanto ai secondi, e non anche ai primi, la possibilità, in base all'emancipazione collegata *ope iuris* al matrimonio, di ottenere l'autorizzazione in base all'esercizio di un'impresa commerciale, atteso che l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio

in ragione dell'incompatibilità dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei genitori o alla tutela e in questo senso, diametralmente opposta è la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile (*C. cost. 30 novembre 1988, n. 1057*).

391. Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 8 marzo 1975, n. 39.

392. Curatore dell'emancipato. (1) - Curatore del minore sposato con persona maggiore di età [2] è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età [2], il giudice tutelare [344] può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età [117], o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [149] o la separazione personale [150], il giudice tutelare [344] nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 8 marzo 1975, n. 39.

393. Incapacità o rimozione del curatore. - Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli [348, ultimo comma] (1), 350 e 384 [att. 129].

(1) L'ultimo comma dell'art. 348 è stato abrogato dall'art. 1, R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

394. Capacità dell'emancipato. - L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione [320, 374 n. 2, 396, 397, 472, 474, 1572; c.p.c. 807].

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali [320⁴] sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [c.p.c. 75].

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [374; Titoli di credito 1, 9; 2,

12], oltre il consenso del curatore [395], è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare [344; att. 45]. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale [att. 38] su parere del giudice tutelare [344].

Qualora nasca un conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato [att. 45] un curatore speciale [c.p.c. 78] a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.

395. Rifiuto del consenso da parte del curatore. - Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale [320] per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale [att. 38, 43, 45].

396. Inosservanza delle precedenti norme. - Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati [1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378 [1425, 1442].

397. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale. - Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale [2195] senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [att. 38], previo parere del giudice tutelare [c.p.c. 732] e sentito il curatore [2198] (1).

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale [att. 38] su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [394, 774, 2294].

(1) Nota 1, art. 390.

398. Revoca dell'emancipazione. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 8 marzo 1975, n. 39.

399. Pubblicità. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, l. 8 marzo 1975, n. 39.

TITOLO UNDICESIMO

Dell'affiliazione e dell'affidamento (1)

(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 163, l. 19 maggio 1975, n. 151.

400. Norme regolatrici dell'assistenza dei minori. - L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali [Cost. 31] (1), dalle norme del presente titolo [att. 46].

(1) R.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, conv. dalla l. 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono; R.d. 29 dicembre 1927, n. 2822, Regolamento per l'esecuzione del R.d. 8 maggio 1927, n. 798; l. 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei consultori familiari; artt. 1-5, Adozione [2].

401. Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni di questo titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento (1).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 8 marzo 1975, n. 39.

402. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. (1) - L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [343 ss.], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà [ora: potestà dei genitori] (2) o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare [344; att. 43, 45] di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà [ora: potestà dei genitori] [316, 332] (2), l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

(1) Art. 3, Adozione [2].

(2) Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori» (art. 146, l. 24 novembre 1981, n. 689).

403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato [401²] o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (1).

(1) Art. 8, Adozione [2].

TITOLO DODICESIMO

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1) (2) (3)

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, l. 9 gennaio 2004, n. 6. Nota 2.

(2) L. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

20. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004] (artt. 1 e 20, l. 9 gennaio 2004, n. 6. *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*).

(3) Per il diritto applicabile e per la giurisdizione in tema di protezione dei maggiori di età, artt. 43 e 44, Diritto internazionale privato [1]; l. 27 giugno 1909, n. 640, Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a L'Aja il 17 luglio 1905, sulla interdizione e sulle misure di protezione analoghe.

CAPO PRIMO

Dell'amministrazione di sostegno (1)

(1) Capo introdotto dall'art. 3, l. 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari artt. 404-413, in tema di affiliazione, abrogati dall'art. 77, Adozione [2], peraltro facevano parte del Titolo XI del libro primo e non del Titolo XII.

404. Amministrazione di sostegno. - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato [405] dal giudice tutelare [344] del luogo in cui questa ha la residenza [43] o il domicilio [43, 45] (1).

GD 06/49/43

(1) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409, sotto il profilo che gli stessi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione, facendo sì che, da un lato, di fatto sia lasciato all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di "tutela" concretamente applicabile e, dall'altro, che esistano tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti. Soltanto se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria. D'altronde, secondo il nuovo art. 411⁴, il giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che «determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno», sicché i poteri dell'amministratore non possono mai coincidere «integralmente» con quelli del tutore o del curatore (*C. cost. 9 dicembre 2005, n. 440*).

405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità. - Il giudice tutelare [344] provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ul-

timo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto [414] o un inabilitato [415], il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [429].

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (1);

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (1);

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato,

le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

(1) Nota 1, art. 404 (C. cost. 9 dicembre 2005, n. 440).

406. Soggetti. - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore [2], interdetto [414] o inabilitato [415], ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

407. Procedimento. (1) - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare [344] deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare [344] provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

(1) È manifestamente infondata: - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 (nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti. L'art. 407, infatti, prevede espressamente che il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tenere conto «compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa» e tale dato normativo, contrariamente all'assunto del rimettente, non esclude, ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove l'autorità giudiziaria, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla norma censurata, ritenga detto dissenso - nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio - giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (*C. cost. 19 gennaio 2007, n. 4*);

- in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407, 408 e dell'art. 716 c.p.c., nella parte in cui non imporrebbero, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, atteso che non è stata verificata la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, in una con la Corte di cassazione che ha deciso che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore, necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio (*C. cost. 19 aprile 2007, n. 128*).

408. Scelta dell'amministratore di sostegno. (1) - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere

designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico [2699] o scrittura privata autenticata [2703].

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare [344] può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare [344], quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

(1) Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del c.c., introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (*art. 3^o, l. 9 gennaio 2004, n. 6, Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*).

(2) Nota 1, art. 407 (*C. cost. 19 aprile 2007, n. 128*).

409. Effetti dell'amministrazione di sostegno. - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

410. Doveri dell'amministratore di sostegno. (1) (2) - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

(1) *C. cost. 19 gennaio 2007, n. 4* [nota 1, art. 407].

(2) È manifestamente inammissibile (in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 410, 411^b e 412, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse. Il rimettente [giudice tutelare], muove dal presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione creato dalla legge n. 6 del 2004 diversa da quella seguita dal Tribunale di Venezia, ipotizzando quasi una propria subordinazione gerarchica alle opzioni emeneutiche del predetto giudice e ravvisando nella sottoposizione della questione all'esame della Corte l'unica strada possibile per superare tale situazione di stallo, in tal modo richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa. Così operando, peraltro, il giudice *a quo* sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità (*C. cost. 17 luglio 2007, n. 292*).

411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno. - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare [344].

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie [587] e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente [74] entro il quarto grado [76] del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare [344], nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

412. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice. - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

413. Revoca dell'amministrazione di sostegno. - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione

di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare [344].

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione (1).

(1) Non è fondata (in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, 42 e 101 Cost.) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413⁴, e 418³, sotto il profilo che negli stessi mancherebbe la previsione di uno strumento di composizione delle divergenze eventualmente insorte fra il giudice tutelare (cui sono attribuiti i provvedimenti in tema di amministrazione di sostegno) e il tribunale in composizione collegiale (cui sono attribuiti quelli in tema di interdizione e inabilitazione), atteso che, da un lato, il meccanismo dell'impugnazione (da proporsi avverso i provvedimenti di entrambi gli organi innanzi alla Corte d'appello) costituisce la sede naturale per la soluzione di eventuali contrasti, e, dall'altro lato, le norme impugnate nonché l'art. 429 prevedono specifici strumenti di raccordo tra il procedimento di amministrazione di sostegno e quelli di interdizione o inabilitazione, in forza dei quali - ove tra giudice tutelare e tribunale sorgano conflitti sulla maggiore idoneità dell'uno o dell'altro istituto ai fini della più adeguata protezione dell'incapace - questi non rimane comunque privo di tutela (C. cost. 9 dicembre 2005, n. 440).

CAPO SECONDO

Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (1)

(1) Parole da «CAPO» a «naturale» inserite dall'art. 4¹, l. 9 gennaio 2004, n. 6.

414. Persone che possono essere interdette. (1) - Il maggiore di età [2] e il minore

emancipato [390, 416], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4², l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

415. Persone che possono essere inabilite. - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato [166, 193, 417, 427, 429; att. 40; c.p.c. 712].

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo [sordomuto] (1) e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia (2), se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

(1) Il termine «sordomuto» è stato sostituito con l'espressione «sordo» dall'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 95, Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

(2) Art. 1, l. 3 febbraio 1975, n. 18, Provvedimenti a favore dei ciechi, nota 5, art. 2.

416. Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età. - Il minore non emancipato può essere interdetto [414] o inabilitato [415] nell'ultimo anno della sua minore età [2, 692²; att. 40]. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore [421; att. 40].

417. Istanza d'interdizione o d'inabilitazione. - L'interdizione [414] e l'inabilitazione [415] possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente (1), dai parenti [74] entro il quarto grado [76], dagli affini [78] entro il secondo grado [78], dal tutore [357] o curatore [392] ovvero dal pubblico ministero [418; c.p.c. 69, 712 ss.].

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà [316] o ha per curatore

uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712 ss.].

(1) Parole così sostituite (alle originarie parole «possono essere promosse dal coniuge») dall'art. 5, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

418. Poteri dell'autorità giudiziaria.

- Promosso il giudizio d'interdizione [c.p.c. 712], può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [415, 432].

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione [415] si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione [414], il pubblico ministero [c.p.c. 69] fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione [414], e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria [att. 40; c.p.c. 714].

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 (1) (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

(2) Nota 1, art. 413 (*C. cost. 9 dicembre 2005, n. 440*).

419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori. - Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando [713 ss. c.p.c.] (1).

Il giudice [att. 40] può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico [c.p.c. 61, 191]. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi [77] dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore

provvisorio all'inabilitando [422, 776; c.p.c. 714, 716, 718, 719].

(1) È manifestamente infondata (*in riferimento all'art. 24 Cost.*) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di procedere all'esame dell'interdicendo resosi irreperibile, dovendo la norma interpretarsi nel senso che l'irreperibilità ritualmente accertata non ha l'effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione (*C. cost. 31 marzo 1988, n. 382*).

420. Internamento definitivo in manicomio. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 11, l. 13 maggio 1978, n. 180.

421. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione. - L'interdizione [414] e l'inabilitazione [415] producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza [427; c.p.c. 133], salvo il caso previsto dall'art. 416.

422. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio. - Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419; c.p.c. 716] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [c.p.c. 324].

423. Pubblicità. - Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419³; c.p.c. 717] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione [421¹] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430; att. 42, 48; Stato civile □, 49].

424. Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato. - Le disposizioni sulla tutela dei minori [343, 357] e quella sulla curatela dei minori emancipati [392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati [2294].

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore [360] provvisorio [355].

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri indicati nell'articolo 408 (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

425. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato. - L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [2195] soltanto se autorizzato dal tribunale [att. 38] su parere del giudice tutelare [2198, 2294; att. 100; c.p.c. 732] (1). L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un insittore [2198, 2203, 2294].

(1) Art. 9, Titoli di credito [1] e art. 12, Titoli di credito [2].

426. Durata dell'ufficio. - Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge della persona stabilmente convivente (1), degli ascendenti o dei discendenti.

(1) Le parole «della persona stabilmente convivente» sono state inserite dall'art. 8, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato. - Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (1).

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa [119, 266, 471, 774, 1425]. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419³], qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [1572] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza

delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio [419³], qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [776].

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza di interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

(1) Comma inserito dall'art. 9, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

428. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere. - Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore [1425].

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente [1425⁴].

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto [1442].

Resta salva ogni diversa disposizione di legge [120, 591, 775; att. 130].

429. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione. - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate [2942 n. 1] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [76] o degli affini entro il secondo grado [78], del tutore dell'interdetto [424], del curatore dell'inabilitato [424] o su istanza del pubblico ministero [c.p.c. 69, 720].

Il giudice tutelare [344] deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [att. 42].

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca,

il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 10, l. 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [19 gennaio 2004].

430. Pubblicità. - Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.

431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca. - La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato [c.p.c. 324].

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione. - L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione [414] e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo [418].

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione [426], compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione [429], possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324].

TITOLO TREDICESIMO

Degli alimenti

[Cost. 29] (1) (2)

(1) Per il diritto applicabile, art. 45, Diritto internazionale privato [1]; l. 24 ottobre 1980, n. 745, Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a L'Aja il 2 ottobre 1973, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

(2) L. 23 marzo 1958, n. 338, Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a New York il 20 giugno 1956, sul recupero degli alimenti all'estero; l. 4 agosto 1960, n. 918, Ratifica ed esecuzione della Convenzione

firmata a L'Aja il 15 aprile 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei minori; l. 23 dicembre 1992, n. 524, Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri della Comunità Europea sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

433. Persone obbligate. (1) - All'obbligo di prestare gli alimenti [438] sono tenuti [275] n. 4; c.p. 609-*novies*, n. 3] (2), nell'ordine [437]:

1) il coniuge [51, 129-*bis*, 145, 156];

2) i figli legittimi [231; Adozione [2], 27] o legittimati [280] o naturali [250, 269] o adottivi [291], e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali [2510];

3) i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali [250, 269]; gli adottanti [436];

4) i generi e le nuore [78, 434];

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439, 801, 2948; Fallimento [1], 47].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 168, l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) Nota 3, art. 330.

434. Cessazione dell'obbligo tra affini. - L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti [78].

435. Obbligo dei genitori e dei figli naturali. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 169, l. 19 maggio 1975, n. 151.

436. Obbligo tra adottante e adottato.

(1) - L'adottante [291] deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui [433 n. 3].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 170, l. 19 maggio 1975, n. 151.

437. Obbligo del donatario. - Il donatario [769] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato [433], a prestare gli alimenti al donante [438, 801], a meno che si tratti di

donazione fatta in riguardo di un matrimonio [785] o di una donazione remuneratoria [770, 801].

438. Misura degli alimenti. - Gli alimenti possono essere chiesti [445] solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto per riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario [437, 769] non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

439. Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle. - Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratta di minore (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 8 marzo 1975, n. 39.

440. Cessazione, riduzione e aumento. - Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore [433] è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti [438].

441. Concorso di obbligati. - Se più persone sono obbligate nello stesso grado [433] alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa [438], ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [446].

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura [438], sulla distribuzione e sul modo [443] di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze [446].

442. Concorso di aventi diritto. - Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato [433], e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [76] e dei rispettivi bisogni [438], e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [446].

443. Modo di somministrazione degli alimenti. - Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati [2948 n. 2], o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto [1285].

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri [1299].

444. Adempimento della prestazione alimentare. - L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

445. Decorrenza degli alimenti. - Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [c.p.c. 163] o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato [1219], quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale [2948 n. 2].

446. Assegno provvisorio. - Finché non sono determinati definitivamente il modo [443] e la misura [438] degli alimenti, [il pretore o] (1) il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri [1299].

(1) Le parole «il pretore o» sono state soppresse, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 142, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

447. Inammissibilità di cessione e di compensazione. - Il credito alimentare non può essere ceduto [1260].

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione [1241, 1246 n. 5], neppure quando si tratta di prestazioni arretrate [c.p.c. 545; Fallimento □, 46].

448. Cessazione per morte dell'obbligato. - L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].

TITOLO QUATTORDICESIMO

Degli atti dello stato civile

449. Registri dello stato civile. - I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile (1).



(1) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [Stato civile □], nonché l. 31 ottobre 1955, n. 1064, sulle generalità in estratti, atti e documenti dello stato civile; d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, Regolamento di attuazione della l. 31 ottobre 1955, n. 1064.

450. Pubblicità dei registri dello stato civile. - I registri dello stato civile sono pubblici (1).

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

(1) Sugli estratti degli atti dello stato civile e i relativi certificati, Stato civile □, 106 ss., nonché Documentazione amministrativa □, 9.

451. Forza probatoria degli atti. - Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [c.p.c. 221], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700].

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore [2739].

452. Mancanza, distruzione o smarrimento di registri. - Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita [236] o della morte può essere data con ogni mezzo [132].

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

453. Annotazioni. - Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già scritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

454. Rettificazioni. (1) (2)



(1) Articolo abrogato dall'art. 110, Stato civile □.

L'articolo era così formulato: «La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

(2) Attualmente sulle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni, artt. 95 ss., Stato civile □; sulla rettificazione di sesso, Sesso □.

455. Efficacia della sentenza di rettificazione. - La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [2909].